

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 96

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 28 dicembre 2003)

INDICE

AGOGLIATI: sulla pratica di pensione del signor Giovanni Casaroli (4-04347) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 5143	DI SIENA: sulla soppressione di treni in Basilicata (4-05093) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	Pag. 5157
BEDIN: sulla situazione socio-economica del Veneto (4-04539) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	5145	EUFEMI, IERVOLINO: sul riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori sordomuti (4-04734) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	5158
BETTAMIO: sull'effettuazione di una gara per l'affidamento di una ricerca di mercato nel settore del turismo (4-05075) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5146	FABRIS: sul rinnovo del parco autobus di linea (4-05304) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	5159
BONATESTA: sugli stabilimenti termali dell'INPS (4-00929) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	5147	MALABARBA: sulla situazione del comune di Nespolo (4-04657) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5163
CREMA: sulla richiesta di assegnazione di una borsa di studio per la figlia dell'agente di pubblica sicurezza Giazzon, deceduto in servizio (4-04446) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	5151	MASCIONI, BATTAFARANO: sulla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale (4-04957) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	5164
DE PETRIS: sul blocco della movimentazione degli animali da allevamento in provincia di Latina (4-04653) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	5152	MELELEO ed altri: sull'aumento dei prezzi (4-05316) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5165
D'IPPOLITO: sulla chiusura di uffici postali in provincia di Catanzaro (4-05012) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5154	MORO: sulle perdite verificatesi nell'acquedotto comunale di Arta Terme (4-04970) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5167
		MORRA: sulla discarica sita in località Difesa Grande nel comune di Ariano Irpino (4-02477) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	5168

MUZIO: sulla tutela della produzione del miele italiano (4-05225) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 5173	STANISCI: sugli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Brindisi (4-05309) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	Pag. 5187
SALERNO: sulla possibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro autonomo (4-04074) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	5176	TATÒ: sulle domande di finanziamento per l'adeguamento alla normativa di sicurezza delle imprese (4-02743) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	5189
sulle deduzioni fiscali da applicare alle pensioni (4-04209) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	5178	VIVIANI: sulla vicenda di alcuni giovani italiani in viaggio su un treno in Germania (4-04756) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5191
SERVELLO: sulla mancata restituzione dei beni agli esuli istriani (4-05441) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	5181	ZAPPACOSTA: sui compensi dei componenti delle commissioni di conciliazione delle controversie individuali e plurime (4-02549) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	5192
SPECCHIA: sulla stazione ferroviaria di Brindisi (4-02657) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	5185		

AGOGLIATI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

coloro che prima di diventare dipendenti pubblici ed entrare nella pubblica amministrazione avevano prestato la propria attività lavorativa nel settore privato possono riscattare i contributi maturati nel privato e cumularli con quelli del settore pubblico;

lo scopo è di giungere ad ottenere una sola pensione calcolata in base alla contribuzione riferita all'intero periodo di lavoro;

la normativa relativa all'esercizio di tale facoltà prevede una richiesta preventiva di «riscatto» da parte del lavoratore, al quale, se la richiesta viene accolta, viene addebitata una somma pari alla differenza tra la contribuzione versata quale lavoratore privato e quella versata nel pubblico;

nell'ipotesi in cui la precedente contribuzione, nel settore privato, risulti superiore a quella in corso nel settore pubblico il lavoratore non è tenuto a versare nessuna somma all'Istituto di previdenza;

considerato che:

l'INPDAP ha richiesto, successivamente all'accettazione della ricongiunzione a costo zero, al Sig. Giovanni Casaroli, nato il 23-11-36 e residente a Sarmato, in Provincia di Piacenza, una ulteriore accettazione, prevedendo un costo pari a 15.000 euro circa;

accade così che il pensionato, sig. Casaroli, dopo parecchi mesi dalla data di inizio del percepimento della pensione, si trova a dover versare mensilmente decine di euro quale ulteriore cospite per la regolarizzazione della sua posizione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali è stata richiesta al Sig. Giovanni Casaroli, ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, una dichiarazione di accettazione della stessa a costo zero, e successivamente per la medesima pratica di ricongiunzione è stato richiesto un contributo, nella forma rateale, pari a 15.000 euro circa;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di chiarire la posizione dell'Ente previdenziale in questione nei confronti del citato Sig. Casaroli e di quanti si trovano nelle stesse condizioni.

(4-04347)

(10 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha comunicato quanto segue.

La Sede INPDAP di Piacenza, a seguito di istanza di ricongiunzione presentata il 27 giugno 1990 dal signor Giovanni Casaroli, con determinazione del 28 aprile 1998, ha riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza un periodo pari ad anni 18, mesi 2 e giorni 27, cui corrispondeva un contributo ad onere zero, in quanto la riserva matematica calcolata all'atto della domanda risultava inferiore all'ammontare dei contributi versati nella gestione INPS.

Come previsto dalle disposizioni allora vigenti, peraltro espressamente richiamate in calce alla determinazione di cui trattasi, la dichiarazione di accettazione a firma del richiedente, autenticata dall'Ente datore di lavoro, doveva pervenire anche per onere uguale a zero, entro il termine di un anno dal ricevimento della stessa, pena la decadenza. Poiché alla notifica del provvedimento di ricongiunzione, avvenuta il 4 giugno 1998, non aveva fatto seguito alcuna formale dichiarazione di accettazione, la Sede INPDAP di Piacenza, con nota del 4 ottobre 1999, notificata il 12 novembre 1999, ha informato il signor Casaroli che «non avendo accettato la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79 nei termini previsti, poteva inoltrare nuova istanza non prima di 10 anni dalla precedente richiesta, ovvero all'atto di collocamento a riposo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge stessa».

Il signor Casaroli ha pertanto presentato prima della cessazione dal servizio, precisamente in data 9 ottobre 2001, una nuova istanza di ricongiunzione a seguito della quale è stata immediatamente attivata apposita istruttoria presso l'INPS di Piacenza, volta ad acquisire una nuova certificazione attestante l'ammontare della contribuzione rivalutata alla data della nuova domanda.

Nel frattempo, in attesa della definizione del provvedimento di ricongiunzione, l'Ente di appartenenza ha disposto la liquidazione del trattamento provvisorio di pensione per limiti di età, nella misura di euro 7.823,89 annui lordi, a decorrere dal 24 novembre 2001, valutando il periodo oggetto di ricongiunzione al 70 per cento ai fini della misura del trattamento di quiescenza, *ex* articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Infine, attesa l'inesistenza di una dichiarazione di accettazione del sopracitato decreto n. 10094, peraltro confermata da ulteriori accertamenti espletati anche nell'ambito dell'Ente datore di lavoro, la Sede di Piacenza ha emesso il decreto di pensione definitiva n. 170 del 17 marzo 2003, concessivo di un trattamento pensionistico pari a euro 9.612,63 annui lordi, con il quale sono stati ricongiunti i periodi assicurativi INPS sulla scorta dei nuovi dati pervenuti (stipendio percepito al 9 ottobre 2001 e contribuzione INPS aggiornata a tale data), con conseguente rideterminazione dell'onere di ricongiunzione, che è risultato essere pari a euro 14.135,89 da pagarsi in unica soluzione ovvero ratealmente, mediante quote mensili di euro 102,45 per 15 anni.

In esecuzione di tale provvedimento, nel mese di maggio 2003 è stata liquidata, a titolo di arretrati la somma di euro 728,83 e contestualmente

applicata la ritenuta mensile di euro 102,45, relativa al contributo di ricongiunzione, indispensabile ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)

BEDIN. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il Presidente del Consiglio dei ministri ha organizzato in tutta fretta per sabato 10 maggio 2003 a Venezia un incontro con i prefetti del Veneto e il presidente della Regione;

osservato che:

sulle motivazioni di questa urgenza di discutere in Veneto di sicurezza non è stata fornita né ai cittadini né agli organi di informazione motivazione alcuna;

non ci sono stati comunicati ufficiali su risultati della riunione né sugli orientamenti che vi siano eventualmente stati presi;

constatato che:

questo ha creato allarme nell'opinione pubblica, che teme di trovarsi in una situazione di pericolo senza che le istituzioni ne spieghino i contenuti;

il perdurare della mancanza di informazioni può ingenerare nell'opinione pubblica veneta il legittimo sospetto che l'unico pericolo di quel 10 maggio potesse riguardare il Presidente del Consiglio al processo che lo riguarda a Milano,

si chiede di sapere:

quali siano state le motivazioni di quell'improvvisa riunione e se le condizioni che l'hanno determinata permangano;

se i cittadini veneti abbiano motivo di preoccupazione per minacce che riguardano la loro sicurezza;

quali risultati operativi siano stati raggiunti nell'incontro del 10 maggio.

(4-04539)

(14 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che in data 10 maggio 2003 il Presidente del Consiglio dei ministri ha tenuto una riunione di coordinamento sul tema dell'immigrazione presso la Prefettura di Venezia, cui hanno partecipato il Ministro dell'interno, i Prefetti del Veneto ed il Presidente della Giunta Regione del Veneto.

Nell'incontro, a margine dell'argomento principale, i Prefetti del Veneto hanno fornito al Presidente del Consiglio dei ministri ragguagli sulla situazione socio-economica della Regione.

Infine, in merito agli aspetti di sicurezza, i Prefetti hanno riferito sui dispositivi di prevenzione in atto sul territorio, anche se non ricondotti a specifiche minacce, adottati a seguito del contesto internazionale.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(22 dicembre 2003)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che: il Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per il turismo – ha pubblicato un bando di gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di una ricerca di mercato sull'attrattività di alcune aree turistiche delle regioni Obiettivo 1;

l'esito della gara è stato pubblicato da un solo quotidiano nazionale;

non risultano esservi stati concorrenti stranieri,

si chiede di sapere:

se siano state rispettate tutte le normative nazionali ed europee sulla formulazione del Bando e sulla composizione della Commissione giudicante;

se la scelta del componente esterno alla Pubblica amministrazione abbia rispettato i criteri di comprovata esperienza e professionalità;

se sia previsto dalle normative procedurali e di opportunità che la Commissione giudicante di una Gara pubblica di tale rilevanza strategica ed economica sia presieduta da un dirigente in sostituzione di 2^a fascia e non dal Direttore Generale.

(4-05075)

(24 luglio 2003)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che il bando di gara, cui si fa riferimento nell'atto medesimo, ed il relativo avviso di aggiudicazione sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e sui seguenti quotidiani nazionali: «la Repubblica», «il Messaggero» ed «il Corriere della Sera». Alla gara ha partecipato, tra gli altri, una società multinazionale specializzata presente in oltre 140 paesi. Trattandosi, peraltro, di gara pubblica con procedura aperta, la presentazione delle domande era assolutamente libera.

Quanto alle specifiche richieste contenute nell'atto in esame, si fa presente che, sia per la formulazione del bando di gara, redatto in collaborazione con il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dell'economia e delle finanze, che per la composizione della Commissione, sono state rispettate tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

In particolare, si precisa che la scelta del componente esperto della Commissione è stata effettuata, previa richiesta di segnalazione inviata alla Presidenza della Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «la Sapienza», dopo aver valutato cinque *curricula* professionali di esperti nel campo dell'economia e del *marketing* del turismo, affiliati con il Dipartimento degli studi geoeconomici, linguistici, statistici e storici per l'Analisi Regionale della predetta Facoltà. L'esperto selezionato è ricercatore presso la menzionata Facoltà e docente nell'ambito del Master in economia e *management* del turismo attivato presso il citato Dipartimento.

In merito all'ultimo quesito posto nell'atto di che trattasi, si segnala che la normativa vigente non prevede esplicitamente che le commissioni di valutazione delle offerte presentate nell'ambito di gare di tale tipologia siano presiedute da dirigenti. Tuttavia, si è ritenuto opportuno individuare, per ragioni di competenza, nel dirigente di settore, il Presidente della Commissione, trattandosi di persona che ha maturato esperienza in materia comunitaria e responsabile dell'Ufficio Relazioni Europee.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(17 dicembre 2003)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 833 del 1978 articolo 36 trasferiva gratuitamente alle Regioni ed ai Comuni gli stabilimenti termali con relative pertinenze già di proprietà dell'INPS;

tale trasferimento intendeva evitare, nel quadro del rassetto della materia sanitaria, la gestione diretta di detti stabilimenti da parte dell'INPS, i cui costi peraltro risultavano esorbitanti ed ingiustificati, anche per la obsolescenza dei beni patrimoniali e strumentali;

tale trasferimento previsto dalla legge non fu mai perfezionato, in quanto la vetustà delle strutture avrebbe richiesto da parte degli Enti locali investimenti non possibili;

con la legge n. 412 del 1991, articolo 15, il patrimonio costituito dai cinque stabilimenti (Terme Tommasini di Salsomaggiore, Terme Barduzzi di San Giuliano, Terme della Fratta di Bertinoro, Terme dei Lavoratori di Viterbo, Terme Pietro d'Abano di Battaglia Terme) venne riacquisito alla proprietà dell'INPS, che, nel frattempo aveva proseguito la propria gestione diretta con notevole dispendio di risorse, che pesava per circa 80 miliardi di lire l'anno nei conti economici dello stesso Istituto;

il 5 aprile 1992 l'allora commissario straordinario dell'INPS Mario Colombo, dispose la chiusura unilaterale di tutti e cinque gli stabilimenti, che rappresentavano e rappresentano elemento fondamentale nell'economia dei rispettivi territori, e ciò per evitare gli inutili sprechi che vedevano molto più competitive le strutture private in convenzione, che costavano

ben dodici volte meno di quanto sostenuto dall'Istituto, il quale peraltro erogava servizi molto più scadenti;

a seguito delle pressanti richieste degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, l'INPS promulgò un bando ad evidenza pubblica, che portò all'affidamento in gestione provvisoria di quattro delle cinque strutture a società private e privato-pubbliche, mentre le Terme dei lavoratori di Viterbo non furono mai affidate;

dopo un anno di esperienza le Terme Pietro d'Abano di Battaglia Terme furono restituite dai privati all'INPS per l'eccessiva onerosità del rapporto mentre, nonostante questo, brillanti risultati furono conseguiti dalle Terme di San Giuliano, dalle Terme Tommasini di Salsomaggiore e dalle Terme della Fratta di Bertinoro che conobbero dal 10 giugno 1994 una stagione di rilancio nonostante la grave crisi nazionale del settore;

il 31 dicembre 1998 arrivò a scadenza l'affidamento temporaneo ai privati e privato-pubblici senza che l'INPS avesse maturato una soluzione in grado di delineare un progetto strategico in grado di contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione delle realtà di che trattasi;

le società di gestione, che nel frattempo hanno creato dal nulla circa duecento nuovi posti di lavoro senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ottennero una proroga dell'affidamento fino al 31 dicembre 1999;

nel luglio 1999 l'INPS costituì la GE.TI. spa, dallo stesso Istituto controllata al 100 per cento, con lo scopo di riprendere la gestione diretta degli stabilimenti, e per giunta nominando negli Organi societari consiglieri di amministrazione dell'INPS, nonostante la direttiva del Ministro del lavoro, che vietava esplicitamente tale eventualità;

la GE.TI. spa, non disponendo né di risorse economiche per effettuare gli investimenti richiesti, né del *know-how* necessario, affidò alle stesse società di gestione le aziende fino al 31 dicembre 1999, pretendendo un corrispettivo esorbitante che ha inciso pesantemente sui conti economici delle aziende stesse, e senza alcun vantaggio reale per l'INPS;

le società di gestione accettarono tale proroga unicamente per salvaguardare i duecento posti di lavoro e non vanificare la bontà del lavoro svolto dal 1994;

il Parlamento, con la legge n. 323 del 2000 del 24 ottobre 2000, articolo 5, comma 4, all'unanimità dei voti ha disposto il trasferimento a titolo gratuito di detti stabilimenti alle Regioni ed ai Comuni senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, e ciò per favorire il rilancio degli stessi, dell'occupazione e dell'economia territoriale, con le modalità previste dalla legge n. 59 del 97, articolo 22;

le Regioni Toscana, Veneto, Lazio, Emilia Romagna ed i Comuni di San Giuliano Terme, Battaglia Terme, Viterbo, Salsomaggiore, Bertinoro hanno redatto ed approvato i Piani di Rilancio prescritti dalla legge ai fini del trasferimento, approvandoli nei rispettivi Organi collegiali e trasmettendoli ai Ministeri dell'economia e del lavoro;

i Ministri dell'economia e del lavoro, esaminati i Piani e dopo aver raccolto gli ulteriori chiarimenti richiesti, hanno emanato i relativi decreti ministeriali assunti di concerto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2001, con i quali la piena proprietà degli stabilimenti ed ogni relativa pertinenza sono stati trasferiti a titolo gratuito a Regioni e Comuni;

l'INPS, nonostante le ripetute richieste delle Regioni e dei Comuni, non ha ancora provveduto alla messa in liquidazione della GE.TI.spa, dallo stesso Istituto interamente posseduta, che oltre a non aver mai svolto alcuna attività, rappresenta un inutile dispendio di risorse, oltre a non consentire la piena godibilità dei beni trasferiti in quanto, sia pure in presenza dell'iter legislativo della legge n. 323 del 2000, l'INPS aveva conferito alla stessa GE.TI. s.p.a. un diritto di usufrutto novennale;

considerato che il 31 dicembre 2001 le Società che attualmente gestiscono le Terme di San Giuliano, le Terme Tommasini di Salsomaggiore, le Terme della Fratta di Bertinore, in assenza di un definitivo trasferimento a regioni e comuni, si vedranno costrette a cessare l'attività con il conseguente licenziamento di circa duecento lavoratori e l'inevitabile negativo contraccolpo sulle economie territoriali,

si chiede di sapere:

dai Ministri competenti che hanno provveduto alla promulgazione di apposito decreto interministeriale, quali provvedimenti intendano assumere per indurre l'INPS alla messa in liquidazione della GE.TI.S.p.a., consentendo l'attuazione di una legge unanimemente votata dal Parlamento, in grado di consentire l'effettivo rilancio delle realtà di che trattasi;

se non ritengano altresì, che l'unica funzione fino ad oggi svolta dalla GE.TI. spa sia stata quella di distribuire emolumenti aggiuntivi ai consiglieri di amministrazione INPS nominati all'interno dei suoi organi, nonché l'affidamento di consulenze e progetti sui quali anche la Corte dei conti ha sollevato più volte notevoli contestazioni e perplessità.

(4-00929)

(20 novembre 2001)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto relativa agli stabilimenti termali INPS ed alla Società di gestione degli stabilimenti, GE.TI S.p.A, si fa presente quanto comunicato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La società GE.TI. S.p.A. fu costituita dall'INPS in attuazione della legge 3 dicembre 1991, n. 412, che all'articolo 15 aveva previsto la riacquisizione, al patrimonio immobiliare dell'Istituto, degli stabilimenti termali che l'articolo 36 della legge n. 833/78 aveva assegnato ai Comuni.

In particolare, la norma prevedeva che gli stabilimenti termali fossero conferiti in capitale ad apposite società per azioni i cui atti costitutivi e statuti dovevano essere approvati dal Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, al fine di pervenire ad una gestione che rispondesse a criteri di economicità ed efficienza.

Successivamente è stata emanata la legge n. 323 del 24 ottobre 2000, di riordino del settore termale, che ha previsto il trasferimento degli istituti termali di proprietà dell'INPS alle Regioni ed ai Comuni, al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività e per favorire il rilancio dell'occupazione e dell'economia territoriale.

Con decreti interministeriali Tesoro e Lavoro del 4 ottobre 2001, sono stati individuati gli enti locali destinatari della piena proprietà degli stabilimenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nel mese di dicembre 2001, a seguito dei citati decreti interministeriali, ha deliberato di chiedere alla GE.TI. di adoperarsi per la consegna, nei termini previsti, degli stabilimenti termali di Terme San Giuliano, Terme Tomassini di Salsomaggiore S.p.A. e G. Mercuriali del Gruppo Italterme S.r.l.

A seguito di ciò, i Sindaci dei Comuni destinatari delle strutture in questione hanno emanato, in data 27 dicembre 2001, delle ordinanze, notificate all'INPS, con le quali hanno ordinato alle Società di gestione di provvedere alla consegna degli stabilimenti entro il 31 dicembre dello stesso anno, ed alla GETI di riconoscere i Comuni quali legittimi possessori degli stessi.

Per quanto concerne la società GE.TI. S.p.A, l'INPS, già con deliberazione del gennaio del 2002, in considerazione degli effetti della citata legge n. 323, aveva dichiarato formalmente l'intento di procedere alla liquidazione della stessa per sopravvenuta e riconoscibile impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, come previsto dall'articolo 2448 del codice civile.

Con la deliberazione n. 110 del 23 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha conferito mandato al proprio rappresentante per partecipare all'assemblea della società del 21 maggio 2002 e per dare nella stessa parere favorevole allo scioglimento della Società ed alla nomina di due liquidatori.

Inoltre, nel corso dell'Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2003, l'INPS, avendo rilevato che i liquidatori incaricati avevano difficoltà nel concorde espletamento dell'incarico loro affidato, ha revocato i due liquidatori ed ha provveduto ad attribuire l'incarico di liquidatore ad un unico soggetto.

Ciò per gestire la liquidazione secondo criteri di economicità ed efficienza, al fine di procedere alla sollecita conclusione della liquidazione della società.

Infine, si rappresenta che, per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Istituto sottopone a un monitoraggio continuo le attività residue connesse alla liquidazione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)

CREMA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

se risponda al vero la denuncia fatta dal sindacato di polizia UILSP secondo la quale, nonostante la legge abbia previsto apposite provvidenze in favore dei familiari delle vittime cadute nello svolgimento del proprio dovere, al servizio dello Stato e per esso della Polizia di Stato, le vedove e i figli dei caduti per mano della criminalità organizzata continuano a vedersi negato ogni aiuto ed ogni diritto ad essi riconosciuto. Il caso di specie che viene denunciato è quello dell'agente Loris Giazzon, caduto nell'adempimento del proprio dovere, a cui, però, si aggiungono altri altrettanto gravi casi che pesano sulla coscienza delle istituzioni democratiche e disattendono una precisa volontà politica;

quali iniziative intenda adottare il Governo per rendere effettivamente cogente la normativa prevista e corrispondere, politicamente e istituzionalmente, alle aspettative degli aventi diritto e del Parlamento che, nel votare la legge sul riconoscimento di tali diritti, ha espresso una precisa volontà di riconoscimento che, per quanto parziale rispetto al prezzo pagato, si traduca in un sostegno concreto e non meramente simbolico e minimale.

(4-04446)

(6 maggio 2003)

RISPOSTA. – La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come modificata ed integrata dalla successiva legge 23 novembre 1998, n. 407, agli articoli 4 e 5, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318, concernente «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo», dispongono l'assegnazione di borse di studio ai soggetti destinatari della normativa, sulla base del bando e delle successive graduatorie che saranno approvate dall'apposita Commissione istituita presso questa Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento di attuazione è intervenuta la legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha previsto l'estensione dei benefici della citata legge n. 407 del 1998 ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, possono concorrere all'assegnazione del beneficio gli studenti appartenenti alla categoria soggettiva sopra menzionata, per ogni anno della scuola secondaria superiore e di corso universitario, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, diploma universitario o diploma di laurea.

L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, ampliando le previsioni della norma primaria (articolo 4 della legge n. 407 del 1998), ha introdotto la possibilità di mettere a concorso borse di studio anche per la frequenza della scuola elementare e se-

condaria inferiore. La predetta estensione è stata prevista, tuttavia, solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o del dovere, escludendo quindi dal novero dei possibili beneficiari gli orfani e i figli delle vittime stesse.

Per le ragioni esposte, la domanda presentata dalla figlia dell'agente Giazzon è stata respinta, in quanto l'alunna frequentava la scuola media inferiore e non è vittima diretta del fatto criminoso.

Si fa presente, comunque, che, proprio su iniziativa della Presidenza del Consiglio, con decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2003, n. 56, i benefici della legge n. 407 del 1998 sono stati estesi a tutti gli studenti anche figli ed orfani, qualsiasi corso di studi abbiano frequentato, dalle elementari fino all'università.

Occorre comunque ricordare che l'assistente Giazzon, deceduto in servizio il 20 aprile del 1993 in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori, è stato riconosciuto «vittima del dovere» con provvedimento del 3 agosto 1993, proprio in quanto deceduto in attività per effetto diretto delle ferite riportate nell'espletamento di tipiche funzioni di istituto. Ai suoi familiari superstiti, moglie e figlia, è stato concesso un beneficio previsto dalla legge n. 466 del 1980, concernente «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

Si ricorda altresì che con decreto del Capo della Polizia, il 12 maggio del 1993 è stata conferita all'allora Agente scelto Giazzon la promozione alla qualifica di «Assistente» della Polizia di Stato per meriti straordinari.

Successivamente, nel maggio del 2001, in applicazione della citata legge n. 388 del 2000, è stato concesso a ciascun familiare dell'assistente Giazzon l'assegno vitalizio mensile di lire 500.000 (258,83 euro), soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, concernente «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici».

Infine, si fa presente che il Ministero dell'interno ha disposto numerosi interventi assistenziali per alleviare la situazione della famiglia dell'Assistente ucciso, elargendo contributi per le spese funerarie, concedendo sussidi straordinari, assicurando a favore della figlia contributi periodici e concedendo, altresì, l'anticipo della pensione privilegiata ed altri rimborsi spese.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(19 dicembre 2003)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

dal 27 maggio 2003 è stata disposta la sospensione di qualunque movimento di animali da allevamento nella provincia di Latina;

tale provvedimento sarebbe stato assunto per effetto di una indagine della competente Procura della Repubblica in merito a gravi irregolarità nella conduzione della campagna vaccinale concernente la malattia degli ovini denominata «lingua blu» («blue tongue»);

gli allevatori della provincia di Latina hanno già manifestato a più riprese il danno agli animali derivante da un vaccino inadatto alle condizioni ambientali del nostro Paese e non testato sui bovini;

il blocco degli animali determina un ulteriore, grave danno economico per gli allevatori,

si chiede di sapere:

per quale motivo sia stato disposto il blocco della movimentazione degli animali da allevamento nella provincia di Latina;

come i Ministri in indirizzo intendano affrontare il problema degli indennizzi per gli allevatori gravemente danneggiati dagli effetti della campagna vaccinale.

(4-04653)

(3 giugno 2003)

RISPOSTA. – Il provvedimento di blocco della movimentazione è stato adottato autonomamente dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Latina in via cautelare, a seguito delle indagini avviate dalla Procura di Latina, tuttora in corso, miranti a chiarire alcuni aspetti legati alla conduzione della campagna di vaccinazione Blue Tongue anno 2003 in detta provincia.

A tal proposito, la Regione Lazio ha affidato un mandato al dottor Brizioli, direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, il quale si è avvalso del supporto di uno *staff* tecnico i cui componenti sono stati incaricati di collaborare alla messa a punto ed espletamento di un'indagine tecnico-amministrativa per verificare l'effettivo stato di immunizzazione del bestiame in provincia di Latina, nonché la possibilità di ripresa della movimentazione.

Nelle conclusioni a cui è pervenuto il suddetto *staff*, in base alle verifiche effettuate, fermo restando il procedimento tuttora in corso della Procura di Latina, si ipotizza che le vaccinazioni non effettuate non siano così estese da compromettere il raggiungimento dell'80 per cento della copertura vaccinale che rappresenta l'obiettivo minimo per poter movimentare gli animali vaccinati.

Inoltre, in ordine alla conduzione della campagna di vaccinazione, nelle stesse conclusioni si ritiene che l'organizzazione predisposta e le procedure tecnico-amministrative adottate dal Servizio Veterinario della AUSL di Latina siano da valutare complessivamente in termini positivi rispetto al risultato atteso e che i casi di illecito appaiono riferibili alla responsabilità individuale di chi li ha commessi.

Tuttavia, non potendo escludere che possano essere presenti allevamenti che non siano stati correttamente vaccinati, per poter ripristinare le movimentazioni da vita e mitigare il rischio legato a tale eventualità, la regione Lazio, in aggiunta alle disposizioni vigenti sulla movimenta-

zione, ha disposto che gli allevamenti che debbano movimentare animali da vita vengano sottoposti ad un controllo preliminare finalizzato a verificarne il grado di copertura anticorpale.

Nello schema vaccinale di cui all'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 è prevista la compilazione di una specifica scheda (SBT10), allegato I, che è stata revisionata e perfezionata nel tempo, per individuare eventuali effetti indesiderati secondari alla vaccinazione prevedendo, attraverso la sua compilazione, l'eventuale registrazione di feti abortiti, animali morti nei primi 2 mesi di vita, animali adulti morti e l'invio degli stessi reperti agli Istituti Zooprofilattici competenti per gli accertamenti del caso.

Per quanto riguarda gli indennizzi per gli allevatori eventualmente danneggiati dagli effetti della campagna vaccinale, si rammenta che la Commissione di inchiesta, istituita dal Ministro della salute proprio per verificare la sussistenza di una correlazione diretta dei danni con l'utilizzo dei vaccini, ha messo in evidenza il limitato fenomeno dei danni dovuti agli effetti indesiderati.

Si segnala, infine, che la Giunta Regionale del Lazio ha approvato, nella seduta del 31 luglio 2003, una proposta di legge regionale recante «Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica e del Piano vaccinale per la Blue Tongue», i cui contenuti sono molto simili alle determinazioni adottate dalla regione Toscana con la legge regionale n. 24 del 9 ottobre 2002, le cui misure sono state considerate dalla Commissione Europea compatibili con il mercato comune.

La suddetta proposta di legge, che sta procedendo nel suo *iter* ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale, per poi essere notificata alla Commissione Europea per il giudizio di compatibilità e coerenza con le norme comunitarie, dispone indennizzi a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori in caso di aborti conseguenti alla vaccinazione di fattrici gravide, per i capi morti a seguito dell'intervento vaccinale e per i cali di produzione del latte nel periodo successivo alla vaccinazione.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(16 dicembre 2003)

D'IPPOLITO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno.* – Premesso che:

l'Azienda Poste Italiane S.p.A., nell'ottica di un processo di privatizzazione e di ristrutturazione, sta attuando una politica di razionalizzazione, con il drastico ridimensionamento del servizio in molti Comuni, a scapito degli utenti;

il piano predisposto dal *management* delle Poste Italiane S.p.A. prevede la riduzione degli uffici postali, principalmente quelli periferici,

giustificando tale operazione con la mancanza di personale idoneo ad espletare i servizi di sportelleria;

constatato che:

la provincia di Catanzaro è stata colpita da questo nuovo indirizzo delle Poste Italiane S.p.A., che prevede la chiusura di circa 22 uffici postali dislocati nei piccoli Comuni;

tale politica aziendale di riduzione dei servizi risulta essere, *prima facie*, priva di logica ed irrispettosa dei tanti utenti della società stessa;

l'atteggiamento dell'Azienda Poste rischia di provocare gravi disagi alle popolazioni locali, che si vedrebbero o private di un servizio importante ed essenziale, o si troverebbero di fronte ad un eccessivo, quanto scomodo, ridimensionamento dello stesso (si citano, tra gli altri, i casi di Fronti, Serrastretta e Catanzaro Lido),

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo al fine di scongiurare decisioni che non tutelano l'interesse generale della collettività e dei cittadini coinvolti, che hanno il diritto di ricevere servizi essenziali garantiti dalla Costituzione;

quali controlli preventivi il Ministro delle comunicazioni intenda effettuare sul programma relativo al piano di ristrutturazione predisposto dall'Azienda Poste Italiane S.p.A., per assicurare la congruità dei criteri e delle linee di indirizzo adottati nell'avviato processo di razionalizzazione rispetto a diritti costituzionalmente garantiti, stante il carattere pubblico del servizio in discussione.

(4-05012)

(21 luglio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. – interessata in merito a quanto rappresentato – ha riferito che, anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.

I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici la cui chiusura, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.

Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel pas-

sato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.

Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.

Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione della zona di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, la società Poste ha precisato che nella provincia di Catanzaro, a partire dal 2001, sono stati sottoposti ad interventi di razionalizzazione con apertura a giorni alterni o, comunque, subendo un ridimensionamento dell'orario di apertura al pubblico, soltanto 16 uffici postali.

In merito alla particolare situazione degli uffici menzionati nell'atto parlamentare in esame, la società Poste ha precisato che l'ufficio di Fronti di Lamezia Terme - che normalmente osserva l'orario 8/13,30 dal lunedì al venerdì e 8/12,30 il sabato - nel periodo compreso fra il 9 luglio ed il 31 agosto è stato aperto a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì).

Il comune di Serrastretta è servito da 4 uffici (Serrastretta, Accaria, Angoli e Migliuso) che di regola sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30 ed il sabato dalle 8 alle 12,30; nel mese di agosto, ha riferito Poste italiane, sulla base delle intese raggiunte con i rappresentanti delle amministrazioni locali è stata concordata l'apertura degli uffici di Angoli e Migliuso secondo un calendario che, pur limitando l'apertura degli stessi, permettesse comunque alla clientela la regolare riscossione delle pensioni e degli stipendi.

Quanto, infine, ai due uffici di Catanzaro lido Poste italiane ha significato che gli stessi non hanno subito riduzioni di orario nel periodo estivo.

In merito alle suddette misure, tuttavia, questo Ministero - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste - nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale.

Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(16 dicembre 2003)

DI SIENA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*– Tenuto conto:

che la Direzione regionale della Basilicata di Trenitalia S.p.A. ha disposto la soppressione, dal 21 luglio 2003 presumibilmente fino all'8 agosto 2003, dei treni nn. 3509, 3513, 3516, 3518, 3514 e 3515 per effettuare, si dice in un comunicato di detta Direzione del 21 luglio, urgenti lavori interessanti la sede ferroviaria;

che questa improvvisa decisione assunta in sede locale, che però si aggiunge alla trascuratezza del gestore della rete ferroviaria nazionale, Società RFI (Rete ferroviaria italiana), rende grave la situazione del vettore in Basilicata;

che comunque il provvedimento in oggetto è stato preso in un periodo di intenso ricorso al treno come mezzo di trasporto verso la Basilicata da parte di turisti, ma anche di nostri concittadini che tornano dall'estero e si trovano in una situazione insostenibile, fra treni che mancano e servizi di autobus sostitutivi o insufficienti e carenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente presso i vertici della Società Trenitalia affinché venga disposto il ripristino immediato dei treni soppressi, rimandando ad un successivo periodo gli interventi sulle tratte interessate;

se, più in generale, non si ritenga di dover disporre un programma organico di ammodernamento della tratta Potenza-Foggia, così da elevare la qualità dei servizi offerti agli utenti, anche in considerazione del flusso di pendolari e di merci legato alla presenza della FIAT di Melfi.

(4-05093)

(28 luglio 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che l'interruzione della circolazione dei treni della Direzione regionale Basilicata, nel periodo 21 luglio-8 agosto 2003, sulla tratta ferroviaria Forenza-Rionero, dell'estesa di circa 2 km della linea Rocchetta-Potenza, si è resa necessaria per effettuare un intervento che rientra nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria curate da Rete ferroviaria italiana s.p.a. in connessione con il costante controllo dello stato di efficienza dell'infrastruttura.

I lavori, che rivestivano carattere di urgenza e non potevano essere rimandati, hanno riguardato la sostituzione di tutti i materiali costituenti la struttura del binario consentendo, nel tratto interessato, l'adeguamento ai più recenti *standard* tipologici e tecnologici.

La Direzione regionale Basilicata ha, comunque, garantito i collegamenti, predisponendo un programma di bus sostitutivi nel tratto interessato dall'interruzione ma non ha potuto assicurare, ovviamente, i medesimi tempi di percorrenza.

L'intervento in questione si inquadra nell'ottica di un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione straordinaria della linea

della rete lucana nonché di miglioramento dei servizi tra Potenza e S. Nicola di Melfi, finanziato, per l'importo di 27.272.215,62 a carico dell'*Addendum* n. 1 al Contratto di programma 1994/2000.

Per l'attuazione di detto programma Rete ferroviaria italiana s.p.a. ha elaborato uno studio di fattibilità tecnico-economico degli interventi, condiviso dalla regione Basilicata che ne ha approvato definitivamente i contenuti con delibera della Giunta regionale del 26 maggio 2003.

Conseguentemente la Direzione compartimentale infrastruttura di Bari di Rete ferroviaria italiana s.p.a. ha avviato le progettazioni di dettaglio per dare corpo alle successive fasi di cantierizzazione ed esecuzione degli interventi programmati che si svilupperanno entro il prossimo triennio.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(12 dicembre 2003)

EUFEMI, IERVOLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riconosce ai lavoratori sordomuti o affetti da invalidità superiore al 74% per ogni anno di servizio effettivamente prestato due mesi di contribuzione figurativa ai fini del compimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva;

l'INPDAP con informativa n. 75 del 7 maggio 2003 ha disposto che il beneficio verrà calcolato sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità e solo per i sordomuti dall'inizio dell'attività lavorativa;

la *ratio* della norma appare evidente, cioè riconoscere, per uno stato di invalidità, massimo, un «abbuono», decorrente, quindi, sempre dall'inizio dell'attività lavorativa;

l'INPDAP anche per altre normative (si veda l'informativa n. 8/2003 sul riscatto dei periodi di maternità) ricorre a criteri interpretativi «restrittivi», salvo poi rettificare tali criteri in presenza di ricorsi anche in sede giudiziaria degli interessati,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover impartire disposizioni all'INPDAP per la rettifica dell'informativa n. 75/2001, nel senso indicato nelle premesse, cioè far decorrere gli anni per conteggiare gli «abbuoni» dall'inizio della carriera, evitando, per una volta, ricorsi alla magistratura da parte degli interessati, con dispendio di risorse economiche private e danni erariali per l'Amministrazione.

(4-04734)

(17 giugno 2003)

Con l'interrogazione indicata in oggetto viene lamentata una disparità di trattamento nell'applicazione della normativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nei confronti dei lavoratori invalidi per qualsiasi causa, rispetto ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

In proposito si fa presente che la *ratio* della norma in oggetto è quella di ottenere una maggiorazione contributiva in favore delle categorie di lavoratori disabili individuati dalla norma stessa, e che pertanto risponde all'intrinseca finalità della normativa in oggetto stabilire un nesso di corrispondenza tra riconoscimento dell'invalidità che dà titolo alla maggiorazione e attribuzione del beneficio.

È, peraltro, altrettanto evidente che considerare le due tipologie di invalidi alla stessa maniera realizzerebbe una disparità di trattamento non conforme al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione.

Occorre infatti tener presente che si considera sordomuto, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, «... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

Laddove il sordomutismo non presenti queste caratteristiche, che danno luogo ad un trattamento diversificato, occorrerà dimostrare, al pari delle altre categorie di invalidi contemplate dalla normativa, che l'attività lavorativa è stata svolta in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto.

Si fa presente, infine, che la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 e l'informativa n. 75 del 27 dicembre 2001, con le quali l'INPS e l'INPDAP hanno, rispettivamente, diramato le istruzioni alle proprie sedi, per l'applicazione del citato articolo 80, comma 3, appaiono perfettamente in linea con quanto stabilito dalla norma stessa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che i finanziamenti per il rinnovo del parco autobus di linea sono regolamentati dalla legge 18 giugno 1998, n. 194, recante disposizioni in materia di «Interventi nel settore dei trasporti», legge più volte rifinanziata in questi ultimi anni e da ultimo con la legge 1° agosto 2002, n. 166, il collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti, che ha inserito nuovi finanziamenti pari a 300 milioni di euro per il 2003 e 400 milioni per il 2004;

che a questo proposito si ricorda che in quasi tutti i Paesi europei l'acquisto degli autobus in servizio pubblico dipende in larga misura dalle Pubbliche amministrazioni;

che al momento attuale la disponibilità dei finanziamenti per il rinnovo del parco autobus corrisponde a circa 1.670 milioni di euro;

che i finanziamenti degli anni 2001 e 2002 (in totale pari a 820 milioni di euro) sono da tempo disponibili presso le regioni;

che i finanziamenti per l'anno 2003 sono in parte già assegnati alle regioni (155 milioni di euro), e in parte - 300 milioni - saranno disponibili a breve;

che le somme già stanziare consentirebbero di acquistare da subito 6.500 autobus e altri 4.500 nei prossimi 3 anni;

che purtroppo alcune regioni, soprattutto nel Sud Italia, devono ancora spendere le risorse della citata legge n. 194 del 1998 (disponibili da circa 4 anni), mentre quasi tutte devono ancora impegnare i finanziamenti degli anni 2001 e 2002;

che, se l'obiettivo strategico per il rilancio del trasporto pubblico locale è l'allineamento allo *standard* europeo (con un'anzianità media del parco di 7 anni), sarebbe necessario sostituire entro il 2008 20.000 autobus, al ritmo medio di 4.000 autobus all'anno: rispetto a questo obiettivo, ad oggi mancherebbero i finanziamenti per 9.000 autobus;

che questi finanziamenti da parte del Governo potrebbero essere visti come una «dote», finalizzata a creare un parco autobus moderno ed efficiente, prima di lasciare definitivamente la responsabilità alle regioni;

che il costo finale a carico dello Stato del finanziamento per il rinnovo del parco autobus - tenuto conto di tutte le entrate indotte (IVA, altre imposte, contributi sociali, ecc.) - si riduce alla fine a meno della metà dei fondi stanziati;

che al contrario, nel caso di mancati investimenti, i risparmi dello Stato vengono assorbiti da mancati introiti fiscali e da maggiori spese per la cassa integrazione;

che a queste spese si aggiungono ulteriori costi per la de-saturazione industriale (ovvero il mancato recupero degli investimenti effettuati dall'industria) e per maggiori oneri di manutenzione di un parco autobus obsoleto;

considerato:

che a fronte dei finanziamenti già disponibili per il rinnovo del parco autobus la situazione industriale di mercato è invece molto critica, poiché il settore presenta una pesante crisi di ordinativi;

che nel corso degli ultimi due anni si è verificato un periodo di grande stagnazione nelle gare svolte (nel 2001 sono stati ordinati 1.032 autobus, e nel 2002 appena 1.389);

che i citati livelli di vendita sono da considerarsi insostenibili per una industria nazionale dimensionata per produrre almeno 3.000-3.500 autobus di linea all'anno, un valore che fra l'altro sarebbe appena suffi-

ciente per mantenere l'attuale, inadeguato livello di qualità del parco circolante;

che tutte le industrie italiane presentano una pesante crisi di ordinativi e stanno mettendo in atto già da tempo i diversi strumenti di contenimento della produzione per una parte significativa dei propri dipendenti;

che la cassa integrazione già sopportata quest'anno (pari a 55.000 giornate di lavoro) è stata purtroppo insufficiente, e sarà destinata a raddoppiare entro il prossimo autunno e a proseguire nel corso del 2004;

che l'andamento delle gare del primo semestre 2003 e le previsioni per il secondo semestre 2003 e per il 2004 non fanno infatti intravedere un'inversione di tendenza;

che si profila pertanto uno scenario nel quale gli 11.000 autobus ad oggi finanziati, che avrebbero dovuto essere immatricolati nell'arco di 3 anni, lo saranno in un periodo di cinque anni, ovverosia fino alla fine del 2008 (ciò significherebbe poco più di 2.000 autobus all'anno per i prossimi 5 anni, e tale ritmo sarebbe insostenibile per l'attuale industria italiana);

che, inoltre, il forte rallentamento in atto nel rinnovo del parco autobus sta già portando a un nuovo innalzamento dell'età media del parco che, di questo passo, rischia di tornare a un valore superiore ai 12 anni alla fine del 2004;

che per evitare da un lato la scomparsa dell'industria nazionale in un settore così strategico come la costruzione degli autobus e dall'altro un rapido deterioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico locale nel nostro Paese è fondamentale che il Governo, le regioni e gli Enti locali realizzino interventi, anche straordinari, per rilanciare al più presto le gare per l'acquisto di autobus,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:

intervenire con urgenza al fine di rimodulare i tempi e le modalità di attuazione della riforma del trasporto locale nei prossimi cinque anni, al fine di rimuovere l'attuale situazione di incertezza che è una delle cause principali del blocco delle gare, favorendo in questo modo il rinnovo del parco autobus italiano;

far aumentare almeno del 20-25% il contributo per l'acquisto di autobus a carico delle Regioni, e introdurre una tempistica di tipo perentorio da parte delle Regioni nei confronti degli Enti locali e delle aziende per cui, se gli ordinativi non partono entro una scadenza determinata (ad esempio 90 giorni dalla ripartizione dei fondi regionali), i finanziamenti vengono revocati e ridistribuiti alle aziende più veloci nella spesa;

ricercare soluzioni alternative rispetto tradizionale finanziamento «in conto capitale» per il rinnovo del parco autobus, quali ad esempio il noleggio a chilometro dell'autobus (anche con l'intervento di operatori specializzati nel settore) oppure destinando una parte delle accise sulla benzina per finanziare gli investimenti del trasporto pubblico locale;

porre in essere tutti gli atti di loro competenza al fine di completare il piano decennale 1997-2006 di rinnovo del parco autobus, con un

finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2005 (come limite di impegno per contrarre mutui quindicennali da parte delle Regioni) da inserire nella prossima legge finanziaria e, in particolare, al fine di prevedere una clausola sanzionatoria in base alla quale i fondi già assegnati per il rinnovo del parco autobus e non utilizzati dalle regioni (ovvero che non si siano tradotti in ordinativi di autobus) dopo 24 mesi dall'assegnazione vengano trasferiti alle Regioni che li abbiano utilizzati;

porre in essere tutti gli atti di loro competenza al fine di sostenere l'innovazione di prodotto e ricerca nel settore degli autobus, in modo da mantenere in Italia elevati livelli di qualificazione tecnica e industriale, per favorire l'esportazione della nostra tecnologia e per contribuire al miglioramento dei mezzi e dei sistemi di trasporto al servizio delle nostre città.

(4-05304)

(30 settembre 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che le problematiche segnalate sono da tempo all'attenzione del Governo, in particolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha attivato un tavolo tecnico-politico di confronto con i rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle Associazioni di categoria del settore proprio per l'approfondimento e la soluzione delle questioni giuridico-finanziarie che da anni attanagliano il trasporto pubblico locale.

Per quanto concerne specificatamente la problematica dei tempi e delle modalità di attuazione della riforma del settore, si fa presente che l'art. 14 del decreto-legge n. 269/03, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, ha previsto nuove scadenze per gli attuali affidamenti degli stessi servizi, nonché nuove modalità di conferimento della loro titolarità. A tal fine, è prevista l'individuazione di società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, o di società a capitale misto in cui il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. È altresì previsto affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico.

Con riferimento, poi, alla tematica dei finanziamenti per il rinnovo del parco autobus, nel precisare che la possibilità di incremento degli stessi è subordinata alla verifica, in sede di legge finanziaria 2004, della compatibilità con il quadro economico generale, si evidenzia che, nel mese di settembre dell'anno in corso in sede di Conferenza unificata, è stato raggiunto un accordo Governo-Regioni-Enti locali per il monitoraggio della spesa dei fondi già disponibili in base alla normativa vigente, finalizzato ad accelerare i tempi di erogazione delle risorse in parola e ad introdurre principi di premialità per gli Enti che spendono in tempi certi le medesime risorse.

Peraltro, l'introduzione di forme alternative di finanziamenti per il rinnovo del parco autobus è all'esame del tavolo tecnico-politico suinducato fermo restando che tale introduzione risulta ovviamente subordinata alla soluzione della problematica principale di individuazione di nuove risorse finanziarie nel quadro delle compatibilità già menzionate.

In relazione, infine, alla necessità di sostenere l'innovazione di prodotto e di ricerca nel settore degli autobus, occorre precisare che nell'ambito dei finanziamenti concessi dallo Stato alle regioni e destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo del parco autobus, originariamente disposti all'art. 2, comma 5, della legge n. 194 del 1998, con l'art. 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002 (limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004) è stato previsto di destinare alle regioni una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti citati, sia per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale, tra cui la diffusione di impianti di distribuzione di gas metano e GPL, sia per l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(12 dicembre 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Nespolo (Rieti) ha posto all'ordine del giorno del Consiglio del 24 maggio 2003, su richiesta di alcuni componenti della maggioranza, una «dichiarazione con voto di condanna da parte del Sindaco e di tutto il Consiglio Comunale per qualsiasi comportamento che dovesse essere realizzato sul territorio del Comune di Nespolo, volto ad esaltare esponenti, principi, fatti o metodi del comunismo oppure le sue finalità antidemocratiche»;

il gruppo di Alleanza Nazionale ha diffuso volantini e commenti esplicitamente aggressivi nei confronti del locale Circolo di Rifondazione Comunista e del Gruppo Sviluppo e Tradizione di Collegiove, per aver chiesto al Consiglio Comunale la condanna del fascismo, anche alla luce di manifestazioni apertamente filofasciste tenute a Nespolo;

il comunismo rappresenta la finalità di forze politiche democratiche che rispettano la Costituzione Repubblicana, mentre il fascismo e la sua apologia sono apertamente condannate dalla Carta fondamentale,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare perché in Provincia di Rieti venga rispettata senza alcun tentennamento la Costituzione, reprimendo ogni manifestazione apologetica del passato regime e sia consentito il libero esercizio all'iniziativa democra-

tica, che bandisca altresì aggressioni, ancorché verbali, nei confronti delle forze antifasciste della zona.

(4-04657)

(3 giugno 2003)

RISPOSTA. – La vicenda segnalata, riflette il clima di tensione politica ed ideologica sorto all'interno della compagine amministrativa del comune di Nespolo (Rieti), senza coinvolgere la cittadinanza.

Sulla base delle notizie riferite dall'Ufficio territoriale del governo di Rieti risulta che, nella seduta del 24 maggio 2003, il Consiglio comunale di Nespolo, su proposta di deliberazione del gruppo consiliare «Sviluppo e Tradizione» che aveva recepito, in tal senso, una precedente istanza del locale circolo di Rifondazione Comunista, ha deliberato una «dichiarazione con voto di condanna del Sindaco e del Consiglio comunale per ogni comportamento che dovesse realizzarsi a Nespolo volto ad esaltare esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità anti-democratiche». La delibera è stata accolta con sette voti favorevoli, nessuno contrario e cinque astenuti.

Nella medesima seduta il Consiglio comunale, su proposta di quattro consiglieri della maggioranza presentata in data 12 maggio 2003, ha deliberato una dichiarazione analoga a quella sopra indicata, ma riferita alla condanna ai «principi, fatti e metodi del comunismo», che è stata approvata con sette voti favorevoli, tre contrari e due astenuti.

A seguito di ciò, non risulta che nel territorio di Nespolo si siano verificati episodi di intolleranza politica od episodi che ne abbiano messo a rischio la democratica convivenza.

La questione, invero, che si è caratterizzata per la sua valenza meramente politica, sembrerebbe potersi ricondurre all'ambito della dialettica all'interno del comune e, pertanto, nessun intervento è ipotizzabile da parte di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 dicembre 2003)

MASCIONI, BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che il commissario straordinario dell'INAIL ha deliberato, con atto del 21 maggio 2003, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale («rendita INAIL») con decorrenza 1° luglio 2003;

che, ad avviso degli interroganti, l'atto del commissario straordinario dell'INAIL avrebbe dovuto essere deliberato con maggiore tempestività per consentire il rispetto dei tempi di erogazione dell'incremento delle rendite;

che gli incrementi che dovevano decorrere dal 1° luglio 2002 sono stati erogati soltanto nell'aprile del 2003;

che da parte dell'INAIL è necessario un tempo tecnico di circa due mesi per l'adeguamento delle rendite,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, come è auspicabile, emanare immediatamente i decreti in questione.

(4-04957)

(15 luglio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che il decreto ministeriale 31 luglio 2003, «Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore industriale», e il decreto ministeriale 1° agosto 2003, «Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Agricoltura», sono stati entrambi pubblicati, in data 24 ottobre 2003, sul supplemento ordinario n. 248 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana-Serie generale.

Si fa, altresì, presente che in data 6 ottobre 2003 sono stati trasmessi alla Corte dei Conti, per gli adempimenti di competenza, i decreti ministeriali, ad oggi non ancora restituiti, rispettivamente riguardanti la rivalutazione annuale delle rendite corrisposte dall'INAIL in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive – decorrenza 1° luglio 2003 e la rivalutazione annuale delle rendite corrisposte dall'INAIL in favore di tecnici sanitari di radiologia medica – decorrenza 1° luglio 2003.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)

MELELEO, BOREA, SODANO Calogero. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

l'inflazione e la perdita del potere di acquisto delle famiglie italiane rappresentano un serio problema che investe la nostra società e l'intera economia italiana;

con l'introduzione dell'euro si sono verificati, in particolare nel nostro Paese, episodi di rincari dei prezzi ingiustificati e spesso accompagnati da fenomeni speculativi che continuano tuttora;

risulta necessaria una disamina dell'ingiustificato rialzo dei prezzi e la predisposizione, attraverso un'accurata indagine, degli interventi e di una strategia legislativa in grado di fermare tale fenomeno, stabilendo quelle minime garanzie di sicurezza che tutelino il potere di acquisto delle famiglie italiane,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda attuare e quali siano stati già attuati per realizzare un'opportuna politica di sostegno e di aiuto alle famiglie che hanno visto, e vedono ridurre, il proprio potere di

acquisto e la propria libertà economica e se non si intenda attuare un'indagine conoscitiva in merito al problema esposto.

(4-05316)

(1° ottobre 2003)

RISPOSTA. – Il Ministero delle attività produttive segue con costante attenzione i fenomeni inflattivi ed il processo di formazione dei prezzi. Proprio allo scopo di sottoporre a verifica, nella attuale difficile congiuntura economica, il corretto funzionamento e la trasparenza del mercato, con decreto ministeriale del 2 gennaio 2003 è stato istituito, presso la Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, il «Comitato tecnico per il monitoraggio dei prezzi dei beni e servizi di largo e generale consumo».

Il Comitato, presieduto dal Ministro delle attività produttive, è composto, oltre che dal Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, dai rappresentanti degli Enti territoriali (Regioni e Province autonome e Comuni), dell'ISTAT, dell'Unioncamere, delle associazioni dei consumatori e delle principali categorie produttive (Confagricoltura, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CONFAPI, Conf. Italiana Agricoltori-CIA, Conf. Naz. Artigianato e piccola e media Impresa-CNA e Comitato di Filiera Ortofrutticola).

Le finalità del Comitato sono:

a) effettuare analisi e monitoraggi sull'andamento dei prezzi, sull'intero territorio nazionale, in tutte le fasi della filiera produttiva, con particolare riferimento ai beni e servizi di largo e generale consumo, anche di quelli a carattere stagionale, promuovendo eventuali accordi con Amministrazioni, enti territoriali ed organismi pubblici e privati preposti a tale compito, per rendere più estese e precise le rilevazioni svolte;

b) proporre azioni ed interventi atti a promuovere la trasparenza del processo di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei beni e dei servizi, con l'obiettivo fondamentale di stimolare la concorrenza, il corretto funzionamento del mercato e la tutela dei consumatori;

c) individuare settori che necessitano di campagne informative finalizzate a promuovere e sviluppare la cultura dell'autotutela del consumatore, realizzate anche attraverso modalità concordate con Amministrazioni, enti ed organismi di cui alla lettera *a)*, e che sollecitino comportamenti virtuosi da parte dei diversi soggetti del mercato anche in relazione alla introduzione dell'euro;

d) proporre l'adozione di eventuali misure normative.

Il programma di lavoro del Comitato prevede l'elaborazione ed analisi dei dati risultanti da rilevazioni e monitoraggi effettuati da altre Amministrazioni, enti territoriali ed organismi pubblici e privati; la realizzazione di accordi di programma per definire modalità di collaborazione con i soggetti prima citati, al fine di fornire informazioni aggiornate sull'evoluzione dei prezzi, con particolare riguardo a quelli relativi ai beni e

servizi di largo e generale consumo; la promozione di forme di consultazione permanente e di collaborazione con i rappresentanti delle varie categorie economiche ed altri soggetti interessati, soprattutto al fine di prevenire situazioni di tensione sui prezzi ed allo scopo di favorire la trasparenza e il raffronto degli stessi. A tale riguardo sono stati intrapresi contatti con l'ISTAT, l'Unioncamere, Infomercati, l'ISMEA e con alcune società specializzate in indagini di mercato e nella rilevazione di dati statistici.

Inoltre, il Consiglio nazionale consumatori ed utenti, operante nell'ambito della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, ha convocato in data 27 agosto 2003 un proprio gruppo di lavoro su «Prezzi e tariffe», per una prima riunione tecnica preparatoria alle attività del Comitato tecnico. In questa sede i rappresentanti delle diverse associazioni dei consumatori hanno esposto le loro osservazioni e proposte operative che di seguito si riassumono:

- istituzione di rilevazioni prezzi sul territorio, a livello provinciale;
- monitoraggio delle tariffe dei servizi di pubblica utilità;
- normativa sulle vendite sotto costo e liberalizzazione del sistema autorizzatorio per i pubblici servizi;
- presenza e visibilità delle istituzioni nei mercati;
- mappatura degli osservatori prezzi già operativi.

Il Comitato tecnico è entrato nella sua fase operativa, e dovrebbe presto fornire al Ministro delle attività produttive ad all'Esecutivo elementi conoscitivi sulla dinamica inflattiva ed utili indicazioni per la elaborazione di iniziative volte al sostegno delle famiglie ed al ridimensionamento della tensione dei prezzi.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(17 dicembre 2003)

MORO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* – Premesso:

- che da oltre due mesi presso gli uffici municipali di Arta Terme sono state segnalate da privati cittadini consistenti perdite nelle condotte principali dell'acquedotto comunale e in particolare lungo via Marconi;

- che tali perdite si sono verificate subito dopo un intervento sulla rete per riparare una precedente perdita;

- che anche la stampa locale è intervenuta di recente su questa disfunzione della rete idrica evidenziando lo spreco di un bene primario come l'acqua;

- che la copiosa perdita ha invaso un terreno da anni abbandonato dove, naturalmente, la vegetazione spontanea (orticche, erbacce, ecc.) si è notevolmente sviluppata realizzando in pratica una zona acquitrinosa in cui non si esclude la presenza di rettili ed altro;

che il luogo costeggia per alcune decine di metri la strada di via Marconi, in questo periodo assai frequentata dai turisti con la presenza anche di bambini;

che da molti giorni la stampa nazionale, la televisione ed in genere tutti i *mass-media* invitano a limitare al massimo il consumo dell'acqua anche con suggerimenti di ordine pratico per far fronte ad una emergenza che ogni giorno si sta rivelando nella sua gravità,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di accertare quali siano le cause del mancato ripristino dell'acquedotto comunale lungo via Marconi nella frazione di Piano d'Arta in comune di Arta Terme;

se vi siano delle responsabilità in ordine agli interventi eseguiti, volti a riparare la rete idrica, ed al protrarsi di una situazione già nota da molto tempo all'Amministrazione comunale.

(4-04970)

(15 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il problema segnalato nell'atto parlamentare può ritenersi superato in quanto, il 30 luglio scorso, l'Amministrazione Comunale di Arta Terme ha incaricato una ditta specializzata per l'intervento sull'acquedotto comunale, ditta che, nella stessa data, ha provveduto a individuare e riparare il danno, evitando ulteriori sprechi di acqua.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(16 dicembre 2003)

MORRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e dell'interno.* – Premesso che:

a seguito della legge regionale n. 10 del 10.2.93 concernente norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania, l'Irpinia viene divisa in due bacini affidati, rispettivamente, ai consorzi AV1 e AV2;

nel luglio 1993 il consorzio AV2 si associa alla De Vizia Transfert SpA., dando vita all'ASI-DEV Ecologia s.r.l.;

l'ASI-DEV Ecologia s.r.l. invia, in data 4 febbraio 1994, al Sindaco *pro tempore* di Ariano Irpino un progetto per la realizzazione di una discarica di prima categoria nel territorio di Ariano Irpino, località Difesa Grande, presupponendo la materiale disponibilità da parte della società dell'area interessata all'impianto e la disponibilità dell'Amministrazione comunale allo svolgimento delle operazioni tecniche necessarie

alla redazione del progetto; tutto ciò prima che la Regione Campania si pronunciasse sulla localizzazione dell'impianto;

l'ASI-DEV s.r.l., in data 15-4-94, procede alla stipula dei contratti di affitto con i privati proprietari dell'area interessata;

risulterebbe evidente che l'ASI-DEV s.r.l. si è mossa sul mercato dei rifiuti in piena sintonia con l'Amministrazione comunale di Ariano preconstituendo tutte le condizioni affinché all'atto delle scelte regionali venisse indicata quale sicura assegnataria dell'area in località Difesa Grande;

la Giunta Regionale della Campania, presieduta all'epoca dall'arianese Giovanni Grasso, aveva dato la propria «benedizione» all'operazione se è vero che, all'indicazione della località Formicoso, per la realizzazione di una discarica in provincia di Avellino, si era aggiunta, a seguito dell'emendamento presentato dal consigliere Pennetta in data 17.2.94, anche l'indicazione della località Difesa Grande, così come proposto dal Consorzio ASI di AV2;

nel citato emendamento si parla di Consorzio ASI di Avellino, e solo di questo, quando, invece, era ormai noto che sin dal lontano luglio '93 il consorzio medesimo si era associato alla De Vizia Transfert S.p.A. dando vita all'ASI-DEV Ecologia s.r.l.;

l'omissione rivela il tentativo di fare apparire esclusivamente la parte pubblica della ASI-DEV s.r.l. al fine di evitare il sospetto che la parte privata potesse avere in qualche misura influenzato la decisione del Consiglio Regionale.;

la De Vizia Transfert S.p.a. si assicura in tal modo l'intera realizzazione dell'impianto, nonché la raccolta, il trasporto e il deposito dei rifiuti, non per un periodo di due anni, così come disposto dal Prefetto di Napoli in data 22.11.94, ma per più di sette anni;

successivamente il Prefetto dott. Improta, in nome dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Campania, approva la richiesta dell'ASI-DEV, indicando definitivamente la località «Difesa Grande» come sede dell'impianto di trattamento dei rifiuti per la Provincia di Avellino e per i Comuni della Regione Campania indicati dal Commissario delegato;

considerato che:

il progetto originario della discarica di prima categoria sito nella località Difesa Grande avente una capacità massima di 1.000.000 mc. di inerti è stato realizzato non solo senza apposita concessione edilizia, ma in violazione delle norme urbanistiche vigenti e in dispregio del vincolo idrogeologico e paesaggistico della zona;

il TAR della Campania, con sentenza n. 1635/96, ha dichiarato l'illegittimità sia dell'ordinanza del Presidente del Consiglio regionale del 7.10.94 sia del decreto prefettizio n.P00819/DIS che autorizzava la realizzazione dell'impianto;

una ordinanza sindacale dell'allora sindaco dott. Vittorio Melito ha disposto la definitiva interruzione dell'utilizzazione della discarica di rifiuti solidi urbani e la contestuale ingiunzione all'ASI-DEV srl di demo-

lire gli impianti ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni;

i provvedimenti adottati dalle autorità suddette sono stati disattesi dando luogo al versamento indiscriminato di rifiuti nel sito «comunale» in questione, divenuto nel tempo la «megadiscarica interregionale di Difesa Grande»;

i due invasi, vasca principale e vasca secondaria, della discarica, furono riempiti già nel '98 di oltre il doppio della capacità di conferimento progettualmente consentita, nonostante l'impegno assunto dalla Prefettura di Napoli, in presenza del Ministro dell'interno, circa la chiusura del sito prevista entro il 31-12-98 ed un'ordinanza del Sindaco di Ariano Irpino, datata 22-12-98, n.132, che ordinava l'immediata chiusura della discarica per motivi di igiene pubblica;

i danni derivanti da tale situazione assunsero da subito dimensioni enormi tenuto conto, tra l'altro, dell'ubicazione della discarica in un territorio ad esclusiva vocazione agricola e zona sismica di primo grado;

i poteri commissariali consentirono fino all'anno 2000 l'attività della discarica, che contava ormai solo sul secondo invaso, a causa della chiusura definitiva della prima vasca;

la discarica continua a crescere in larghezza ed in altezza provocando cedimenti strutturali del telo di contenimento con fuoriuscita di percolato direttamente nel suolo e nel sottosuolo;

fu disposto un sequestro penale dello sversatoio ad opera del Sostituto Procuratore del Tribunale di Ariano, dott. Mario Palazzi, non convalidato dal GIP, ed un'altra ordinanza di chiusura da parte del Sindaco del Comune di Ariano Irpino;

seguiranno le dimissioni di quest'ultimo dinanzi all'ennesima riapertura d'imperio della discarica disposta sempre in nome di un'emergenza senza fine;

visto che:

dal 2001 ad oggi, con l'amministrazione arianeese nuovamente a guida Covotta, la discarica Difesa Grande viene posta a servizio anche dei paesi del Napoletano e del Salernitano con centinaia e centinaia di camion che quotidianamente sversano in modo incontrollato rifiuti di ogni specie nel sito considerato proprietà privata dell'ASI-DEV Ecologia srl;

vengono sversati nella discarica circa 300.000 mc. di fanghi di Solofra ossia residui chimici conciarci del CO.DI.SO di Solofra ad alta concentrazione di cromo esavalente;

l'ASL AV 1, organo di vigilanza sanitaria sul territorio, e l'AR-PAC di Avellino, ente preposto al controllo sull'inquinamento, eseguono, nel tempo, numerose indagini sulla «zona incriminata» che rilevano il superamento del limite massimo di accettabilità della contaminazione nel terreno e nei pozzi spia;

le acque risultano fortemente inquinate da metalli pesanti così come il terreno circostante al sito, analizzato nel giugno 2001;

il dipartimento di prevenzione dell'ASL AV 1 invia gli allarmanti risultati delle indagini con relazione accompagnatoria attestante i gravi ri-

schì per la salute pubblica alle autorità locali, ovvero al Sindaco di Ariano, al Presidente della Provincia di Avellino, al Prefetto di Avellino, alla Procura di Ariano Irpino;

nel settembre del 2001 lo stesso ufficio di prevenzione, sulla scorta di ulteriori indagini che dimostrano l'aumento dell'inquinamento già accertato, dichiara *ex* decreto ministeriale n. 471/99 «il sito inquinato chiedendo la messa in sicurezza dell'impianto e la bonifica dello stesso» e contemporaneamente invia la relazione alle medesime autorità sopra indicate, le quali si astengono dal compiere gli atti dovuti;

la prima vasca chiusa nel 1998, dopo 4 anni, non è stata a tutt'oggi bonificata, né la società gestrice ha ottemperato agli obblighi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale introdotti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 22/97;

tali fatti danno luogo ad ipotesi di reato in merito ad omessa bonifica e disastro colposo (disastro ambientale) che nella loro configurazione giuridica individuano responsabilità penali di tipo commissivo ed omisivo, il tutto nella colpevole indifferenza delle autorità;

nel marzo 2002 la vicenda di Difesa Grande giunge al culmine, dal momento che il dipartimento di prevenzione e sanità pubblica dell'ASL AV1, con nota prot. 376 del 12.3.2002, ribadisce lo stato di grave inquinamento del sito precisando che la vasca principale è ancora funzionante e riceve il quadruplo dei rifiuti rispetto alla capacità per cui era stata progettata e per di più con l'utilizzo del sistema dell'abbancamento in sopraelevazione; anche quest'ultimo documento di denuncia viene insabbiato dalle stesse autorità destinatarie dei precedenti atti;

la discarica si trasforma in una vera e propria bomba ecologica distesa su una zona di circa 16.000 mq per oltre 23 mt. di altezza, un vero e proprio grattacielo di rifiuti urbani e non;

ad oggi la situazione non è cambiata, nonostante la mobilitazione delle associazioni arianesi e dell'Amministrazione Monteleonese che, in possesso *ex* legge n. 241/90 della documentazione citata, hanno denunciato pubblicamente l'accaduto in una manifestazione di piazza tenutasi il 7.4.2002 ove veniva duramente contestato il comportamento tenuto dal Sindaco di Ariano Irpino dott. Covotta, colpevole di non aver preso misure a tutela della salute pubblica;

l'opinione pubblica ha posto in evidenza l'interscambio avvenuto a livello regionale tra il commissario all'emergenza rifiuti Bassolino ed il primo cittadino arianeese con cui si negoziava la proroga della chiusura dello sversatoio o in alternativa l'ampliamento del sito inquinato con un finanziamento di lire 8 miliardi, destinato alla costruzione di una bretella ad Ariano Irpino, con ordinanza commissariale del febbraio 2002;

dopo aver sconfessato l'esistenza della documentazione attestante l'inquinamento del sito attraverso le locali emittenti televisive, il Sindaco di Ariano, pressato dall'opinione pubblica e da una nuova allarmante relazione dell'ASL AV1, non può fare altro che chiudere lo sversatoio con una ordinanza del 4.05.2002;

nell'ordinanza il Sindaco dichiara di voler accertare l'effettiva esistenza di inconvenienti igienico-sanitari tramite una Commissione di esperti nominata dalla Giunta Municipale in data 20.10.2001;

la società ASI- DEV non viene diffidata alla messa in sicurezza obbligatoria dell'impianto, come previsto dal decreto ministeriale n. 471/99, tantomeno viene fatta menzione delle precedenti relazioni dell'ASL;

da notizie apparse sul «Corriere del Mezzogiorno», il sub-commisario dimissionario parla di regno incontrastato delle ecomafie sostenendo che in questo assurdo contesto non c'è volontà di uscire dall'emergenza;

ora più che mai si impone il ripristino della legalità sistematicamente violata, salvaguardando la comunità ariane e quelle limitrofe dal rischio concreto di contrarre patologie gravi essendo tangibilmente esposte alle conseguenze tossiche del biogas ed alle infiltrazioni nel sottosuolo dei metalli pesanti contenuti nel percolato;

l'ultima relazione dell'ASL AV1 è allarmante in quanto mette in evidenza che l'impianto di sversamento opera in assenza di sistemi di captazione del biogas che scarica la sua tossicità direttamente nell'atmosfera ed in assenza di pozzetti di raccolta del percolato che finisce direttamente nel sottosuolo;

in tale contesto la struttura commissariale si sta adoperando per lottizzare altre aree nella zona di Difesa Grande, munendosi del parere tecnico già favorevolmente espresso dal Gruppo Tecnico di Lavoro in data 12.04.2002;

constatato che:

i tecnici del Gruppo Tecnico di Lavoro (GTL), in data 18 e 22 maggio 2002, hanno effettuato dei sopralluoghi presso la discarica di Difesa Grande e dalla relazione si evince che sono stati eliminati tutti gli inconvenienti registrati dalle relazioni dell'ASL AV1 e che avevano portato alla chiusura dell'impianto fino alla risoluzione dei problemi ambientali e sanitari;

in data 28 maggio è stato fatto un altro sopralluogo al fine di accertare le misure adottate per l'eliminazione di detti inconvenienti;

l'ASL AV 1 che ha partecipato al sopralluogo in data 28-5-02 è ancora in attesa di conoscere i risultati di tale sopralluogo ed inoltre i risultati delle analisi richieste in data 8-5-02 all'ARPAC di Avellino;

con ordinanza n. 31, a seguito di detti sopralluoghi, la società ASI-DEV è stata nuovamente autorizzata ad effettuare i lavori previsti nel progetto presentato al fine di consentire gli ulteriori abbancamenti e che la stessa è stata autorizzata all'esercizio della discarica mediante abbancamento in sopraelevazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri in indirizzo non ritengano di disporre al più presto una inchiesta amministrativa per stabilire la veridicità dei fatti esposti in premessa;

se i fatti corrispondono al vero, se non intendano procedere alla chiusura immediata dell'impianto.

(4-02477)

(25 giugno 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente che il Sub-Commissario per l'Emergenza Rifiuti presso la Regione Campania, con ordinanza n. 96 in data 17 ottobre 2003, ha disposto l'avvio delle operazioni di messa in sicurezza della discarica sita in Ariano Irpino – località Difesa Grande (Avellino) prevedendo il ripianamento delle «zone depresse» dell'invaso.

Le suddette operazioni, iniziate il 22 ottobre 2003, dovranno concludersi entro il termine di 120 giorni.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(19 dicembre 2003)

MUZIO. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

nelle ultime settimane l'Unione europea ha dichiarato l'allarme sanitario in seguito alla individuazione di partite di miele cinese contaminate da un pericoloso antibiotico che sono state ritrovate nei nostri mercati in seguito alle importazioni non controllate;

l'Unione Nazionale Associazione Apicoltori Italiani ha evidenziato che anche l'Austria, come altri Paesi asiatici, è dentro i commerci di contrabbando e pirateria internazionale per dare uno sbocco commerciale al miele contaminato;

questa situazione, oltre a rappresentare un rischio per la salute del consumatore inconsapevole, crea difficoltà ai nostri produttori italiani, che non si vedono più garantiti all'interno di un mercato dove la concorrenza sleale sta prendendo piede;

ad aggravare la situazione vi è poi stata la siccità, che in Italia nel 2003 ha bloccato la produzione a 70.000 quintali a fronte dei 110.000 quintali medi degli anni passati;

i dati di produzione, se paragonati al fatto che il miele cinese fino all'anno scorso forniva oltre il 50% del fabbisogno comunitario, dimostrano quanto sia indispensabile arrivare a dei dispositivi di protezione dei nostri mieli, oltretutto caratterizzati da bontà, purezza e virtù nutrizionali,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in sede europea per fissare dei controlli più severi sui prodotti alimentari prove-

nienti dall'estero e quali iniziative si intenda adottare per risarcire i danni che la siccità ha provocato alla produzione del miele italiano.

(4-05225)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – Le garanzie sanitarie per le importazioni da Paesi terzi di prodotti di origine animale, tra i quali è compreso il miele, sono fissate dall'Unione Europea attraverso normative a cui tutti gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi.

Al riguardo, infatti, la Commissione europea ha stabilito:

1) il riconoscimento del Paese terzo ed il suo inserimento in un elenco comunitario, sulla base delle assicurazioni da esso fornite, in materia di sanità animale e sanità pubblica, ivi compresa la realizzazione, da parte dello stesso Paese terzo, di un Piano Nazionale per la ricerca dei residui, il quale viene valutato e approvato preventivamente dalla Commissione europea;

2) le garanzie sanitarie relative al prodotto, attraverso la fissazione di un modello di certificato sanitario, che dovrà essere sottoscritto dalle competenti autorità del Paese terzo e accompagnare tutte le partite importate nell'Unione Europea;

3) il riconoscimento, ove previsto, degli stabilimenti esportatori e l'inserimento degli stessi in un elenco comunitario.

La verifica del rispetto, da parte del Paese terzo, delle disposizioni sanitarie comunitarie è affidata alla Commissione europea, che la esercita anche attraverso ispezioni in loco, per valutare l'organizzazione dei controlli sanitari e la rispondenza degli stabilimenti esportatori alle normative comunitarie.

Al momento dell'importazione nell'Unione Europea, la verifica della rispondenza dei prodotti importati alle garanzie sopra ricordate è affidata ad una rete di Posti d'Ispezione Frontaliera comunitari, di cui fanno parte i Posti d'Ispezione Frontaliera (P.I.F.) italiani del Ministero della salute. Le percentuali di controllo ispettivo (materiale) e di laboratorio, in situazioni routinarie, sono stabilite con decisione della Commissione europea e possono variare in funzione delle tipologie dei prodotti.

In caso di riscontri di infrazioni gravi (è il caso, ad esempio, del riscontro di positività per residui di sostanze vietate) o ripetute, i P.I.F., che da qualche anno sono anche parte attiva della rete comunitaria del Sistema di Allerta attraverso cui viaggiano le informazioni sui rischi sanitari, sottopongono le successive 10 partite della stessa tipologia e della medesima origine e provenienza a controlli rafforzati con sequestro della merce, fino ad esito favorevole dei controlli di laboratorio.

In alcuni casi, la Commissione Europea interviene con decisioni specifiche che possono disporre o il controllo sistematico su tutte le partite provenienti da un determinato Paese terzo, o, come nel caso della Cina (decisione n. 2002/69/CE), il divieto di importazione di tutti i prodotti di origine animale.

Al momento attuale, il divieto di importazione dalla Cina di prodotti di origine animale, stabilito con la citata decisione, è stato oggetto di alcune modifiche che però non hanno riguardato il miele, il quale rimane soggetto al divieto di importazione.

In base a quanto finora illustrato, emerge che le procedure di controllo previste dalla normativa comunitaria sono improntate alla massima cautela ed è la Commissione europea a svolgere un ruolo preminente nella valutazione delle garanzie sanitarie dei Paesi terzi e a proporre di volta in volta eventuali misure sanitarie cautelari.

Per quanto riguarda la possibile introduzione illecita di prodotti di origine animale dalla Cina, si segnala che il Ministero della salute ha provveduto a sollecitare, nel corso del Comitato Permanente della catena alimentare e salute degli animali tenutasi a Bruxelles il 7 giugno 2003, la Commissione europea affinché vengano attivati interventi congiunti in tutti gli Stati membri unitamente al coinvolgimento delle competenti Autorità cinesi, al fine di arginare il fenomeno all'origine.

In merito alle iniziative rivolte a risarcire i danni provocati dalla siccità, verificatasi nel corso del 2003, nel settore della produzione del miele italiano, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha segnalato che in esito alle modifiche della normativa del Fondo di solidarietà nazionale (decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256), per la riduzione di produzione di miele accusata da aziende apistiche che abbiano subito danni in misura superiore al 35% della produzione lorda vendibile, possono essere concesse le seguenti provvidenze:

- contributi fino all'80% del danno accertato o, in alternativa, prestiti quinquennali a tasso agevolato;
- prestiti quinquennali agevolati, per le esigenze di conduzione nell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo;
- esonero parziale dai contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

Nell'ambito dei territori danneggiati, sono previsti anche interventi a favore delle Cooperative agricole e delle associazioni dei produttori le quali abbiano subito danni economici di particolare gravità, per i ridotti conferimenti dei prodotti da parte dei Soci o per la minore attività di commercializzazione.

Gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale possono essere attivati qualora gli organi tecnici delle Regioni interessate accertino danni, sulla produzione lorda vendibile delle aziende apistiche delle aree colpite, non inferiori al 35%. Attualmente solo la Regione Marche ha avanzato tali proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

Non appena perverranno altre proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte, di cui al decreto-legge 13 settembre 2002, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 56, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione dei relativi decreti di declaratoria.

Infine, relativamente alla presenza sul mercato di partite di miele contaminate con antibiotici, il citato Dicastero ha fatto presente che sono attualmente in corso apposite riunioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini del recepimento della Direttiva comunitaria n. 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, concernente il prodotto miele.

Detta Direttiva stabilisce denominazione, definizione e caratteristiche compositive dei diversi tipi di miele, nonché le informazioni obbligatorie e facoltative da riportare in etichetta, anche con riferimento all'origine del prodotto.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(16 dicembre 2003)

SALERNO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso:

che fino al 1994 la legge consentiva di cumulare pensione e reddito da lavoro autonomo, pagando le relative tasse;

che dal 1994 in poi tale possibilità veniva negata;

che oggi la legge prevede un nuovo contrordine, dal momento che la finanziaria ha disposto che le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2003 sono totalmente cumulabili sia con il lavoro autonomo che con quello dipendente per quanti, al momento dell'entrata in pensione, avevano almeno 58 anni di età o 37 di contributi;

che, inoltre, l'ultima finanziaria offre la possibilità di ottenere la cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi anche a coloro che all'atto del pensionamento non avevano i requisiti di età e contribuzione (58 e 37), versando all'Inps una somma calcolata secondo particolari criteri;

che l'Inps avrebbe inviato una lettera a migliaia di anziani invitandoli a regolarizzare la loro posizione in merito alle quote di pensione non cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, in base alle nuove disposizioni di legge;

rilevato:

che l'Istituto non avrebbe inviato la comunicazione in maniera mirata, cioè a quelle persone che rientravano nel regime dell'incolumità prendendo come discriminante la decorrenza della pensione;

che l'Istituto sosterebbe che la lettera sarebbe stata inviata solo ai titolari di una pensione di anzianità potenzialmente cumulabile a lavoro dipendente;

considerato che non pochi anziani, sotto la pressione del bollettino prontamente allegato ed indicante con precisione l'importo della «una tantum» da versare all'Istituto, si sono precipitati alle Poste per saldare l'importo dovuto, anche se non rientranti nella categoria in quanto non percipienti alcun reddito da lavoro;

ritenuto che tale situazione di grande e grave confusione è accresciuta dal numero – enorme – di lettere recapitate nelle case di anziani in maniera – parrebbe – indiscriminata, non tenendo conto della effettiva situazione patrimoniale dell'anziano,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale situazione;

se effettivamente la norma consenta di cumulare la pensione con un reddito da lavoro – autonomo o dipendente – così come descritto in narrativa, versando una somma «una tantum»;

se sia al corrente di questa spedizione indiscriminata da parte dell'Inps di Torino, che mettendo così in cattiva luce un buon provvedimento del Governo dimostrerebbe nuovamente di essere, seppur ente pubblico, fortemente politicizzato e sindacalizzato;

qualora quanto sopra descritto dovesse risultare al vero, quali provvedimenti intenda assumere per rimborsare quegli anziani che abbiano già versato ingiustamente la somma di denaro indicata sul bollettino dall'Inps;

quali azioni intenda intraprendere nei confronti dell'Istituto di Previdenza torinese.

(4-04074)

(11 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

L'articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'estensione del regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. Detti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

Possono accedere al suddetto beneficio anche gli iscritti alle forme di previdenza suddette, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, o che abbiano presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002, nei cui confronti trova applicazione il vecchio regime del divieto di cumulo, previo versamento *una tantum* di un importo determinato secondo i criteri stabiliti dalla stessa legge.

I pensionati che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente possono sanare le irregolarità commesse sino al 31 marzo 2003 ed evitare le penalità e le trattenute previste versando un importo non superiore a quattro volte l'importo lordo della pensione del mese di gennaio 2003.

Il pagamento, che doveva essere effettuato entro il 17/03/2003, poteva anche essere rateizzato pagando l'interesse legale del tre per cento.

Per quanto concerne, invece, le modalità di versamento delle somme dovute, l'art. 44, comma 4, stabilisce che siano gli Enti di previdenza di appartenenza a provvedere in tal senso.

Sulla base di tali disposizioni l'INPS, nel gennaio del 2003, ha emanato la circolare n. 16, con la quale si precisa che ai beneficiari sono forniti bollettini precompilati con l'importo da versare intestati a «INPS...» e con la causale «Versamento...», al fine di agevolare i soggetti interessati ad accedere al regime di totale cumulabilità.

A questa iniziativa dell'INPS è stata data ampia pubblicità mediante i correnti canali di informazione, nonché attraverso il sito internet «In-foinps», nella sezione dedicata alle «Novità varie» in materia di pensioni.

È possibile, tuttavia, che, a causa del considerevole numero di titolari di pensione presso la sede INPS di Torino, si siano verificati errori nell'individuazione dei soggetti beneficiari, ai quali indirizzare i bollettini per il versamento dell'importo determinato ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge n. 289/2002.

Si fa presente, infine, che l'Istituto provvederà ad effettuare il rimborso nei confronti dei pensionati che hanno versato erroneamente somme non dovute.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)

SALERNO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha modificato i criteri di calcolo dell'IRPEF ed ha, in particolare, ridefinito le deduzioni da applicare sulle pensioni;

recentemente l'INPS, diffondendo i dati sugli «Effetti della riforma Tremonti sulle pensioni» nell'ultima seduta del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, pur sottolineando che 8.668.638 pensionati saranno soggetti ad una riduzione di imposta per un minore esborso medio di 192,54 euro, ha evidenziato che per un certo numero di pensionati l'imposta netta che opera sulle singole mensilità di pensione dell'anno 2003 risulta più elevata di quella relativa alle mensilità del 2002 anche se l'imposta che opera sulla tredicesima risulta inferiore a quella relativa alla tredicesima dell'anno 2002,

si chiede di sapere:

se risulti vero che:

l'INPS ha calcolato le deduzioni fiscali da applicare sulle pensioni del 2003 con modalità di calcolo delle ritenute IRPEF difformi rispetto a quanto esposto, a carattere generale, dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 2 del 15 gennaio 2003;

in conseguenza di tale errata applicazione l'INPS ha ripartito su tredici mensilità la deduzione fiscale prevista dalla finanziaria, che la

citata circolare dell'Agenzia delle entrate ha indicato di ripartire su dodici mensilità;

gli importi mensili netti percepiti dal pensionato sulle dodici mensilità sono minori rispetto a quelli che sarebbero stati corrisposti se si fosse applicata la modalità di calcolo indicata dall'Agenzia delle entrate;

se sia ravvisabile in tutta la vicenda il tentativo di rendere non immediatamente visibili gli effetti positivi derivanti dalle direttive governative in materia di tassazione;

se si intenda porre rimedio a tale situazione facendo applicare correttamente dall'INPS le disposizioni dell'Agenzia delle entrate e rendendo visibili ai pensionati i benefici relativi facendo emergere nella loro completezza gli effetti positivi delle più recenti riforme governative.

(4-04209)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

L'Istituto, allo scopo di provvedere in tempo utile al rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l'anno 2003, ha proceduto già dal mese di dicembre 2002 ad applicare i nuovi criteri di calcolo delle ritenute IRPEF sulla base del testo della Legge Finanziaria per il 2003 allora in discussione in Parlamento.

L'INPS, in assenza di una esplicita previsione normativa ed in attesa della circolare della Agenzia delle Entrate, ha riconosciuto, in via provvisoria, per ogni mensilità di pensione, un tredicesimo della deduzione spettante.

A seguito di tale meccanismo di ripartizione nell'anno della deduzione dall'imponibile, la determinazione dell'imposta mensile per alcuni pensionati è risultata più elevata.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate, in data 15.01.2003, con la circolare n. 2/03, ha fornito i criteri applicativi della nuova normativa IRPEF, precisando che la deduzione deve essere riconosciuta per 12 mesi.

A seguito di detta circolare, l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sulle modalità di tassazione seguite per le pensioni con il messaggio n. 18 del 21 gennaio 2003.

La diversa ripartizione della deduzione non modifica l'importo annuo d'imposta ma determina:

– nel caso di attribuzione per tredici mesi, come operato dall'Istituto in via provvisoria, un'imposta costante per tutte le mensilità di pensione, compresa la tredicesima mensilità;

– nel caso di attribuzione per dodici mesi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, una minore imposta per le mensilità di pensione da gennaio a dicembre ed un consistente aggravio d'imposta sulla tredicesima mensilità.

Si osserva inoltre che la riduzione dell'imposta è stata in parte compensata dall'incremento delle addizionali regionali e comunali.

L'INPS ha fornito un quadro riepilogativo degli effetti della riforma fiscale sulla generalità delle pensioni, comprese le pensioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario dei pensionati.

Si precisa che il raffronto è stato operato fra l'imposta che grava su ogni pensionato, relativamente al cumulo delle sue prestazioni, e quella che il pensionato stesso avrebbe subito in assenza della riforma.

Gli importi delle pensioni erogate dagli altri Enti sono stati determinati in via provvisoria, in attesa della comunicazione al Casellario per l'anno 2003. I valori monetari sono espressi in euro e sono annui.

Pensionati non soggetti ad imposta

I pensionati che non sopportano imposta per effetto dell'introduzione della «no tax area» (esenzione da imposta per i redditi da pensione fino a 7.500 euro) e che non avrebbero sopportato imposta anche in assenza della riforma, in quanto le detrazioni dall'imposta sarebbero state almeno pari all'imposta lorda, sono 5.130.557.

Pensionati non più soggetti ad imposta

I pensionati che non sopportano imposta per effetto dell'introduzione della «no tax area» e che in assenza della riforma avrebbero sopportato un'imposta sono 727.330.

L'importo medio d'imposta che sarebbe stata dovuta senza la riforma è di 88.13 euro.

Pensionati ora soggetti ad imposta

I pensionati che ora sopportano un'imposta, ma che non avrebbero sopportato imposta in assenza della riforma, in quanto le detrazioni dall'imposta sarebbero state almeno pari all'imposta lorda, sono 4.029.

Si tratta di pensionati che prestano anche attività lavorativa ed ai quali non è stata riconosciuta la deduzione dall'imposta, in quanto la stessa viene riconosciuta dal datore di lavoro.

Questi pensionati beneficeranno della riforma in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2003.

L'importo medio d'imposta è pari a 130.75 euro.

Pensionati con imposta più elevata

I pensionati che ora sopportano un'imposta più elevata di quella che avrebbero sopportato in assenza della riforma sono 501.010, con un incremento medio di 290.31 euro.

In particolare: 497.223 pensionati prestano anche attività lavorativa e non è stata loro riconosciuta la deduzione dall'imposta. Questi pensionati beneficeranno della riforma in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2003; 3.787 pensionati hanno un imponibile compreso - tra 31.000 e 31.144 euro, fascia che determina un'imposta più elevata di 7 euro di quella che sarebbe stata determinata in assenza della riforma. Questi pensionati possono applicare le disposizioni vigenti al 31/12/2002, se più favorevoli, come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge finanziaria. La possibilità opera in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, da presentare nel corso dell'anno 2004.

Pensionati con riduzione di imposta

Per 8.668.638 pensionati la riforma ha determinato una riduzione d'imposta, in media pari a 192.54 euro.

Detrazione per reddito da pensione

Si rappresenta, inoltre, che per 1.599 pensionati con un reddito compreso tra 46.500 e 46.700 euro è stata determinata a rinnovo un'imposta superiore di 105 euro a quella che risulta dovuta, a seguito dell'introduzione nella legge finanziaria, successivamente al ricalcolo delle pensioni, di un emendamento che ha modificato due fasce di reddito da considerare per l'attribuzione della detrazione per i redditi da pensione.

Il rimborso verrà effettuato in fase di ricalcolo del CUD nel contesto delle operazioni di rinnovo per l'anno 2004.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)

SERVELLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso che:

lo scorso 6 luglio 2002 il Parlamento della Repubblica di Croazia ha votato le modifiche alla legge di «denazionalizzazione dei beni»;

tale legge individua i soggetti aventi diritto alla restituzione dei beni immobili loro espropriati dal precedente regime comunista iugoslavo e stabilisce le procedure per l'esercizio di tale diritto;

per la restituzione agli stranieri è prevista l'esistenza di un accordo internazionale;

il riconoscimento del diritto alla restituzione dei beni è stato concesso, fino ad oggi, solo ai cittadini croati o ex iugoslavi;

le trattative diplomatiche in vista di un accordo di amicizia tra Italia e Croazia si sono arenate proprio sulla richiesta, da parte italiana, di

introdurre nel documento comune l'impegno all'attuazione del principio di «non discriminazione sulla base dell'appartenenza nazionale»;

il Governo italiano ha promosso un «tavolo di giuristi», concordato con le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, di cui non si conoscono i risultati;

analoga iniziativa avviata e conclusa dalla Provincia di Trieste (d'intesa con la Provincia di Roma, il Comune di Trieste ed altri enti locali) è approdata alla convinzione che «devono considerarsi estinti gli accordi bilaterali tra Italia e Jugoslavia (relativi all'indennizzo dei beni italiani) per effetto del mutamento delle circostanze, previsto dall'art. 62 della «Convenzione sul diritto dei trattati», ovvero a seguito della nuova legislazione croata e slovena, e che l'accordo di Roma del 1983 deve ritenersi estinto per l'incontrovertibile inadempimento della controparte;

laddove tra gli Stati di Slovenia e Croazia e l'Italia non si addivesse ad accordi soddisfacenti, la controversia potrebbe essere utilmente sottoposta alla Commissione di conciliazione delle Nazioni Unite, prevista dall'art. 66, lettera b), della Convenzione di Vienna,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le conclusioni tratte dal «tavolo dei giuristi» e quali urgenti iniziative si intenda adottare per accelerare la definizione della annosa (e non più tollerabile) vicenda della mancata restituzione dei propri beni agli esuli italiani.

(4-05441)

(23 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Il sostegno dell'Italia al cammino di integrazione europea ed euro-atlantica della Slovenia e della Croazia (per Lubiana prossimo alla conclusione, per Zagabria in svolgimento) rimane distinto dalla forte esigenza di affrontare le questioni bilaterali ancora aperte, a partire da quella relativa ai beni degli esuli, in un'ottica europea. Al riguardo, il nostro impegno prioritario verso i due vicini sud-orientali è volto a promuovere un completo adeguamento dei rispettivi ordinamenti giuridici alle norme ed ai principi del diritto comunitario, con particolare riferimento alla non discriminazione su base della nazionalità.

La rinnovata attenzione dell'Italia per la ricerca di una soluzione equa alla questione dei beni degli esuli Italiani d'Istria, Quarnero e Dalmazia ha permesso l'apertura, per la prima volta, di un tavolo negoziale specifico con la Croazia, avviato dall'ottobre 2002 sulla base di quanto concordato tra il Presidente del Consiglio (allora anche Ministro degli affari esteri *ad interim*), Silvio Berlusconi, e il Ministro degli affari esteri croato, Tonino Picula, durante un incontro a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 12 settembre 2002. Il negoziato, di cui non sfugge la particolare complessità, è volto all'approfondimento delle legittime aspettative di quanti hanno lasciato i territori dell'ex Jugoslavia a causa degli eventi bellici, alla luce delle nuove disposizioni della legge croata sulla denazionalizzazione e delle risultanze dei lavori della Commissione di esperti giuridici istituita dal Governo italiano nel dicembre

2001. Tale processo viene condotto in seno ad un Gruppo di Lavoro misto, costituito *ad hoc*, che si riunisce periodicamente.

La posizione del Governo italiano poggia su due linee di fondo: per un verso, la necessità della piena applicazione da parte croata del principio europeo di non discriminazione sulla base della nazionalità, con particolare riferimento alle sole parziali aperture introdotte dalle più recenti innovazioni legislative croate in materia di denazionalizzazione dei beni; per altro verso, l'esistenza di categorie di potenziali beneficiari tra gli esuli che non sono mai state contemplate in accordi internazionali progressi.

La prospettiva europea di Slovenia e Croazia costituisce un aspetto di interesse per l'Italia anche nell'ottica della ricerca di una soluzione soddisfacente alla questione dei beni. Si assicura in particolare che le esigenze e le legittime aspettative degli esuli sono state tenute in considerazione attraverso un costante contatto con la Federazione delle Associazioni che li rappresentano in tutte le fasi del negoziato.

In questo contesto, per quanto attiene in particolare al piano giuridico, si segnala che la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati all'articolo 62, «Cambiamento fondamentale delle circostanze», prevede che tale condizione possa essere invocata come motivo di estinzione o recesso quando «tale cambiamento abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato»; da tale condizione derivano già i primi problemi, poiché la maggior parte dei trattati in questione è stata già eseguita e per essi non permangono pertanto «obblighi da adempiere». Ulteriori difficoltà derivano, inoltre, dalla condizione stabilita dall'articolo 62 per poter invocare l'estinzione del Trattato, e cioè che l'esistenza delle circostanze rispetto alle quali è intervenuto il cambiamento «abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato». Poiché sia il Trattato di Pace che i numerosi successivi accordi, nonché il Trattato di Osimo, (nei quali è sancito il principio del trasferimento alla Jugoslavia dei beni degli optanti in cambio di un indennizzo forfetario allo Stato italiano) non erano stati stipulati solo per regolare la questione dei beni, ma contemplavano anche numerose altre tematiche (dai confini alla tutela delle minoranze, eccetera) e poiché non è possibile sostenere l'estinzione solo di alcune parti di un trattato, ne deriva che la tesi relativa al venir meno dei trattati in questione in base al mutamento fondamentale delle circostanze non sembri poter essere sostenuta con delle argomentazioni giuridicamente incontrovertibili.

Diversa appare invece la situazione per l'Accordo di Roma del 1983. Tale Accordo aveva infatti, come unico scopo, quello di fissare la cifra dell'indennizzo forfetario che la Jugoslavia doveva versare all'Italia per i beni degli esuli nella ex zona B; il principio che tali beni venissero acquisiti dalla Jugoslavia, in cambio di un indennizzo forfetario di un ammontare da stabilire con successivi accordi, era stato stabilito già nel Trattato di Osimo. Per tale Accordo di Roma si potrebbe sostenere l'estinzione per la Croazia, sia in base al cambiamento delle circostanze (essendo i relativi obblighi ancora in buona parte da adempiere), sia per inadempienza

(per contro, le date fissate per i pagamenti rateali sono in buona parte da tempo scadute); la Slovenia ha provveduto, in base ad una chiave di ripartizione del debito con la Croazia non concordata con l'Italia, a depositare un ammontare definito.

Per quanto riguarda i principi relativi alla successione tra Stati, si osserva innanzitutto che, in base a quanto ritenuto da una consistente parte della dottrina, la Convenzione di Vienna sulla Successione degli Stati entrata in vigore nel 1978 si discosta in talune parti fondamentali dal diritto internazionale consuetudinario. Vi è, comunque, un principio importante comune ad entrambi: lo Stato che in qualsiasi modo si sostituisce ad un altro nel governo di una comunità territoriale è vincolato dai trattati di natura territoriale o «localizzabili» e succede in questi trattati automaticamente. Gli obblighi in questione, essendo connessi a trattati con i quali venivano cedute porzioni di territorio, con le relative pertinenze e con conseguente variazione di confini, rientrerebbero in base a questo principio tra quelli «localizzabili». Anche se così non fosse, sotto l'aspetto del «comportamento concludente», dal quale si potrebbe dedurre l'avvenuta successione, è da rilevare che l'Italia ha a suo tempo «preso atto» per iscritto della successione della Slovenia nei trattati in questione (meno univoca è stata la presa d'atto nei confronti della Croazia) ed ha a lungo partecipato ai lavori di una Commissione in cui, riconoscendo in sostanza la vigenza, con Slovenia e Croazia, degli Accordi di Osimo, si intendeva operare per «eseguirli alla luce delle mutate circostanze».

Da quanto sopra esposto appare chiaro come una posizione italiana basata sulla nullità dei trattati in questione abbia scarso fondamento (ad eccezione forse dell'Accordo di Roma del 1983 per il quale la Croazia è chiaramente inadempiente). La materia della invalidità e della successione nei trattati è, tra l'altro, tra le più controverse e difficili del diritto internazionale. La Commissione di Esperti Ministero-Esuli, istituita nel dicembre 2001, aveva ricevuto dall'allora Ministro degli esteri Ruggiero il mandato di delineare le categorie di esuli e loro beni non contemplate dai trattati, senza approfondire la tematica riguardante la nullità o meno dei trattati in questione.

La delimitazione, effettuata dalla Commissione, di determinate categorie di espropri che non possono essere ritenuti come rientranti tra quelli contemplati dai precedenti trattati era di particolare utilità ed urgenza alla luce delle nuove disposizioni della legge croata sulla denazionalizzazione nelle quali viene riconosciuto anche per gli stranieri il diritto ad usufruire delle restituzioni ed altre misure previste dalla legge, ad eccezione di coloro per i quali la questione sia stata risolta da «accordi internazionali». I casi di espropri non risolti dai precedenti trattati, quali delineati dalla Commissione, dovrebbero pertanto, secondo quanto si sostiene, usufruire delle restituzioni contemplate dalla legge croata. Per quanto riguarda invece le categorie di espropri contemplate dai trattati, l'argomentazione giuridica diretta a sostenere (in una prospettiva «europea» contraria ad ogni discriminazione, anche «occulta», basata sulla cittadinanza) la non ammissibilità di quelle che sarebbero delle discriminazioni basate in so-

stanza sulla nazionalità, anche se formalmente motivate con il riferimento ai trattati, sembrerebbe più fondata di quella basata sulla nullità dei trattati in questione.

Per quanto riguarda infine la possibilità di attivare la procedura di conciliazione prevista dall'articolo 66, lettera *b*), della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, si osserva che potrebbe semmai essere applicata non la lettera *b*), ma solo la lettera *a*) dell'articolo 66 («ogni parte di una controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione degli articoli dal 53 al 64 può, con sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitro»).

La possibilità di ricorrere alla procedura di cui alla lettera *b*) riguarda le controversie su uno degli «altri articoli» della parte V della Convenzione. Poiché tutti gli articoli in base ai quali si potrebbe in teoria ipotizzare la nullità dei precedenti trattati (dal cambiamento delle circostanze all'inadempienza) sono compresi tra gli articoli 53 e 64 della Convenzione, non si potrebbe che ricorrere, in base alla lettera *a*) dell'articolo 66, alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che Slovenia e Croazia concordino sul ricorso all'arbitrato.

È ovvio che, per giustificare un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, con il conseguente forte deterioramento che ne conseguirebbe nei rapporti con la Slovenia e la Croazia e con la perdita di prestigio e gli svantaggi che si verificherebbero in caso di soccombenza, le argomentazioni concernenti la nullità dei trattati in questione dovrebbero essere sicure, assodate ed incontrovertibili e, perlomeno in base alle disamine effettuate in passato, non è stato ancora possibile reperire argomentazioni con tali caratteristiche (ad eccezione, forse, di quanto riguarda il Trattato di Roma del 1983, per il quale la Croazia risulta inadempiente).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(16 dicembre 2003)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che a parte la situazione di emergenza verificatasi al Porto di Brindisi per l'arrivo di migliaia di turchi e di cittadini di altre nazionalità, e le disfunzioni anche in periodi normali per l'assoluta carenza di servizi anche elementari, altre gravi carenze si registrano presso la stazione ferroviaria;

che, infatti, da alcuni giorni, e proprio nel periodo di massimo movimento di passeggeri e turisti, è stato chiuso il deposito bagagli;

che inoltre non vi sono più addetti alla pulizia dei bagni e mancano i carrelli portabagagli;

che si tratta di servizi elementari assolutamente necessari per una stazione importante come quella di Brindisi;

che le cause di quanto si sta verificando sarebbero da collegarsi a problemi di appalti e di tagli di prestazioni,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere presso le Ferrovie dello Stato per far normalizzare con urgenza l'assurda situazione.

(4-02657)

(16 luglio 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie dello Stato Spa ha riferito che, a far data dal 14 giugno 2003, è stato ripristinato il servizio di deposito bagagli nella stazione di Brindisi con orario di apertura dalle ore 7.00 alle ore 22.00, festivi inclusi.

Il servizio di deposito bagagli a cassette automatizzate non è ancora funzionante poiché si sta procedendo alla verifica delle condizioni di sicurezza bagagli, come stabilito dal Gruppo di lavoro istituito dal Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda il servizio di carrelli portabagagli e, più in generale, il servizio di portura bagagli, si fa presente che:

il servizio è possibile, per motivi di sicurezza, solo nelle stazioni di testa e non in quelle di transito;

il servizio di portura bagagli a pagamento nelle stazioni è stato sospeso a seguito della cessazione del contratto 4, gestito fino al 1997 dagli allora Servizi di stazione;

con il nuovo contratto n. 132 del 2002, stipulato tra Trenitalia Spa ed il Consorzio nazionale cooperativa portabagagli (CNCP), si può estendere il servizio di trasporto bagagli a mano, a spese della clientela, anche nelle stazioni dove attualmente il servizio non è stato previsto solo su specifica richiesta avanzata da CNCP.

Infine, Ferrovie dello Stato ha riferito che i disservizi dovuti alla carenza di pulizie nei locali igienici della stazione in questione si riferiscono al periodo in cui era in atto l'*iter* per il subentro della nuova ditta appaltatrice del servizio. Attualmente la pulizia viene svolta regolarmente.

Il nuovo contratto prevede, nella stazione citata, la ripulitura standard giornaliera delle aree aperte al pubblico, effettuata da due operatori con un mantenimento continuato, anch'esso giornaliero, nella fascia oraria 6-14 e 15,30-23,30.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPISI

(12 dicembre 2003)

STANISCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'alluvione che ha sommerso le marine di Ostuni e di Fasano e le frazioni dei predetti comuni situate tra le colline ed il litorale, provocando ingenti danni agli immobili e mettendo in serio pericolo l'incolumità dei cittadini residenti in quelle contrade, era, in verità, un evento prevedibile, considerato che il cambiamento del clima oggi espone con frequenza anche i nostri territori all'impeto di calamità atmosferiche di maggiore intensità e potenza devastante;

chi doveva adottare i provvedimenti del caso per evitare il verificarsi di gravi conseguenze per le cose e le persone in occasione di siffatti eventi, probabilmente, non ha fatto quanto poteva e doveva;

da un'analisi sommaria emergerebbe che i sistemi per il deflusso delle acque pluviali situati a margine delle strade in gestione ANAS sarebbero stati carenti e comunque non in grado di reggere l'impatto con precipitazioni così copiose;

il consorzio Arneo, dal canto suo, non avrebbe provveduto a realizzare un'opera di canalizzazione adeguata al fine di convogliare razionalmente le acque che dai colli scendono verso il mare ed impedire che queste travolgersero e distruggessero quanto incontrato sul loro cammino;

l'evento è stato, peraltro, aggravato dalla presenza di opere edilizie abusive e poi condonate e comunque distribuite sul territorio in modo del tutto irrazionale;

nello specifico, alcune lottizzazioni edilizie su terreni situati nelle immediate vicinanze del letto di un canale sarebbero state autorizzate dalla regione Puglia,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire sull'ANAS, sul consorzio Arneo e sugli altri enti pubblici che hanno responsabilità nella vicenda in esame, affinché i suddetti pongano in essere con tempestività i provvedimenti e le opere di loro competenza in modo che sia scongiurato il verificarsi di nuovi eventi calamitosi;

se i Ministri non ritengano di attivarsi al fine di avviare una procedura volta a quantificare e a rifondere i danni subiti dai cittadini abitanti nelle contrade colpite dall'alluvione.

(4-05309)

(30 settembre 2003)

RISPOSTA. – In seguito agli eventi alluvionali del mese di settembre 2003, che hanno colpito la provincia di Brindisi, sommergendo le marine di Ostuni e Fasano, non risulta pervenuta, al Dipartimento della Protezione civile, da parte della Regione Puglia, alcuna segnalazione relativa alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

In relazione alla prevenzione e alla vulnerabilità idrogeologica del nostro Paese si fa presente che, già negli anni 1991-1995, la strada statale

n. 379, attraversata dal torrente Lamacomola, è stata oggetto di lavori di adeguamento, con allargamento della sede stradale, nel cui ambito sono stati eseguiti anche interventi di sistemazione idraulica.

Tutte le opere, lungo la viabilità principale e di servizio, sono state oggetto di interventi di potenziamento, sulla base di uno studio redatto seguendo criteri di progettazione idraulica, che, a suo tempo, ha ricevuto l'approvazione degli enti competenti.

A seguito delle piogge di elevata intensità verificatesi in provincia di Brindisi, il Comune di Ostuni ha affidato all'ANAS ed al Consorzio di Bonifica dell'Arneo i lavori necessari per ripristinare le condizioni di regolare deflusso a mare del canale Lamacomola e per rimuovere ogni possibile e potenziale pericolo diminuendo, quindi, le cause degli eventuali allagamenti.

Successivamente, il Comune di Ostuni ha addebitato ai predetti soggetti la responsabilità degli eventi relativi al settembre 2003.

Il Compartimento ANAS della Puglia, competente per territorio, ha respinto gli addebiti ed ha ribadito l'estraneità dell'ANAS rispetto alla manutenzione del torrente Lamacomola, richiamando l'attenzione sulla complessiva situazione di trasformazione del territorio intervenuta negli ultimi anni, per effetto di urbanizzazioni o attività agricole intensive.

Infatti, le opere idrauliche eseguite sono state realizzate per lo smaltimento delle acque meteoriche, in condizioni di normalità.

Il Compartimento, a seguito dei danni subiti, ha chiesto alla prefettura di Brindisi di promuovere incontri con gli enti competenti, al fine di avviare interventi di riattivazione dei percorsi naturali di deflusso delle acque meteoriche, ed ha, comunque, già avviato la procedura di gara per lavori di ripristino della funzionalità delle opere idrauliche anticipando, così, i lavori già programmati per il 2004.

Inoltre, il Dipartimento della protezione civile ha redatto una circolare, indirizzata alle Regioni ed agli uffici territoriali del Governo, nella quale ha evidenziato la necessità di una cura continua ed adeguata dei corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare scorrimento, soprattutto in occasione del verificarsi di eventi meteorologici intensi. Pertanto, le Regioni sono state invitate a pianificare urgentemente gli interventi di manutenzione idraulica, da effettuare prima del periodo autunnale, nonché ad adoperarsi affinché Province, Comuni, Consorzi di bonifica ed altri enti interessati procedano alla realizzazione, in tempi brevi, degli interventi da effettuare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con nota dell'8 settembre 2003, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), all'UPI (Unione Province d'Italia) e all'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha indicato gli indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici.

È stata, infatti, evidenziata la necessità di attivare un sistema di protezione civile su tutto il territorio, in modo da garantire un costante col-

legamento tra il Dipartimento della protezione civile, le sale operative regionali e gli Uffici Territoriali di Governo.

Inoltre, i predetti Enti dovranno provvedere ad un censimento delle risorse di uomini, mezzi, materiali e tecnologie, a propria disposizione, verificandone la dislocazione l'efficienza, i tempi e le modalità di attivazione.

Infine, si dovranno promuovere e definire le attività del servizio di piena e di pronto servizio idraulico, nonché accertare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza per rischio idrogeologico a livello provinciale e comunale, appurandone l'effettiva fattibilità, soprattutto per quelle aree considerate a maggior rischio.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(22 dicembre 2003)

TATÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 626/94 tra l'altro prevede che le Aziende devono adeguare le strutture aziendali alla normativa di sicurezza e di igiene del lavoro;

che l'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) ha stabilito di concedere finanziamenti a tasso zero con copertura totale di interessi e commissioni a carico dell'I.N.A.I.L. finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti per l'adeguamento della struttura aziendale alla normativa di sicurezza e di igiene sul lavoro in attuazione del decreto legislativo n.626/94;

che possono usufruire delle agevolazioni le piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori economici e tutte le imprese artigiane e agricole, in regola con gli adempimenti contributivi;

che ad integrazione è previsto, per specifici progetti, un ulteriore contributo a fondo perduto da destinare all'abbattimento del finanziamento agevolato;

che l'I.N.A.I.L. ha stabilito al 30 luglio 2002 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande,

si chiede di sapere perché sia stato stabilito di limitare solo al 30 luglio 2002 la data di scadenza della presentazione delle domande e se non si ritenga, per quanto esposto in premessa, di dover richiedere all'I.N.A.I.L. di adottare delle direttive che estendano e proroghino tale data per consentire alle aziende interessate di avere un margine temporale maggiore per presentare le domande di finanziamento necessarie per adeguare le proprie strutture aziendali alla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro.

(4-02743)

(24 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, con cui si chiede di conoscere perchè l'INAIL ha scelto come termine ultimo la data del 30 luglio 2002 per l'invio, da parte delle Aziende, delle domande per usufruire degli incentivi come previsti dal decreto legislativo n. 38/2000, si fa presente quanto segue.

Gli articoli 9, 25 e 31 del regolamento di attuazione, approvato con decreti di questo Ministero del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, hanno fissato il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando-concorso per la presentazione delle domande di finanziamento per programmi di adeguamento e per i corsi di informazione e formazione, nonché per la realizzazione di strumenti e prodotti multimediali.

Il predetto regolamento non consentiva di prorogare il termine per la presentazione delle domande di finanziamento in quanto collegato a criteri di priorità delle domande stesse (articolo 12 e articolo 28). Tale esigenza è stata, infatti, considerata nell'eventualità che le domande di richiesta di finanziamento, presentate dalle Aziende, potessero superare le risorse destinate dall'INAIL a livello regionale.

Inoltre, l'INAIL con molto anticipo rispetto ai termini di presentazione delle domande proprio in considerazione della particolarità della data di scadenza (30 luglio), ha dato capillare diffusione del bando-concorso attraverso i *mass-media*, mentre le imprese sono state immediatamente informate dalle Associazioni datoriali e sindacali che hanno partecipato al «tavolo di concertazione» convocato non appena emanato il decreto legislativo n. 38 del 2000.

Si fa presente, poi, che in attuazione degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, l'INAIL, dopo l'espletamento del primo bando di concorso relativo a progetti d'informazione e formazione, in data 15 aprile 2003 ne ha indetto un secondo per le regioni che non hanno completamente esaurito le risorse disponibili: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino e Provincia autonoma di Bolzano.

I progetti di informazione e formazione relativi al secondo bando, pari a 2.177, sono stati approvati dal Commissario straordinario in data 29 gennaio e 27 febbraio 2003.

Infine, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo ed artigianale, si rappresenta che si sono concluse le fasi istruttorie delle 7.146 domande pervenute entro i termini stabiliti dal bando di concorso (01.07.02/30.07.02) da parte delle strutture regionali dell'Istituto e da parte delle banche appartenenti

al raggruppamento temporaneo di istituti di credito che dovranno erogare i finanziamenti alle imprese.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)

VIVIANI. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la notte tra il 3 e il 4 gennaio 2003 un gruppo di otto ragazzi di ambo i sessi, di ritorno da una vacanza a Praga, si trovavano sul treno n° EN 289 Brenner Express, che, partito da Monaco alle 23,39, doveva arrivare a Verona alle 5,12;

risulta che nel tratto del percorso tra Monaco e Rosenheim il controllore, signor Klotz, contestava la regolarità dei biglietti ferroviari, biglietti ritenuti in precedenza regolari da tre controllori (due tedeschi e uno ceco) nelle tratte precedenti;

tali biglietti erano stati regolarmente acquistati alla stazione di Verona-Porta Nuova il giorno 24/12/2002 e pagati, per la tratta Praga-Verona, 70 euro ciascuno;

il controllore Klotz, contestata l'irregolarità dei biglietti, avrebbe chiesto una multa di 36 euro a persona da pagare in contanti;

i ragazzi italiani, convinti della validità dei loro biglietti, rifiutavano di pagare e chiedevano un verbale, ma il controllore, con sorriso beffardo, insisteva nell'affermare: «o pagare o scendere»;

non avendo contanti sufficienti i giovani chiedevano di pagare mediante carta di credito ma anche questa proposta veniva respinta. Il controllore chiamava la polizia ferroviaria e costringeva, in malo modo, i giovani a scendere dal treno in una piccola stazione, Rosenheim, a sud di Monaco, chiusa per la notte e perciò priva di qualsiasi riparo;

i giovani erano perciò costretti a dormire in un sottopassaggio ferroviario cercando di coprirsi con i soli indumenti a disposizione, dato che la temperatura era a -5°C ;

al mattino, all'apertura della stazione, acquistavano nuovi biglietti pagando 31 euro ciascuno, avendo constatato che il controllore aveva anche, senza motivo, annullato i biglietti precedenti;

arrivati alla stazione di Verona Porta Nuova la biglietteria riconfermava la validità dei biglietti acquistati all'andata, per cui i giovani presentavano richiesta di rimborso,

si chiede di sapere quale iniziativa si intenda intraprendere affinché venga chiarito il sopruso effettuato a danno dei giovani italiani regolarmente in viaggio su un treno europeo, in un territorio nel quale vige la libera circolazione delle persone, e affinché fatti del genere non abbiano più a ripetersi.

(4-04756)

(17 giugno 2003)

RISPOSTA. – Il Consolato generale a Monaco di Baviera, nella cui circoscrizione consolare ha avuto luogo l'episodio citato dal senatore interrogante, riguardante otto ragazzi italiani che lo scorso gennaio sarebbero stati invitati ingiustamente a scendere dal treno sul quale viaggiavano presso la Stazione di Rosenheim dal personale di bordo delle Ferrovie tedesche per presunta irregolarità del titolo di viaggio, non ha purtroppo ricevuto informazioni tempestive in merito alla vicenda al momento dell'accaduto. Essendo trascorso molto tempo dai fatti, al fine di poter chiedere chiarimenti alle Autorità locali il nostro Consolato avrebbe necessità di conoscere i nominativi dei giovani coinvolti (non presenti nel testo dell'interrogazione), nonché di disporre di una copia dei loro biglietti di viaggio.

In ogni caso, si desidera ricordare che il Settore Rimborsi Internazionali delle Ferrovie dello Stato ha provveduto nel mese di luglio ad effettuare il rimborso del biglietto al gruppo di ragazzi.

Contestualmente la Struttura Internazionale competente ha segnalato alle Ferrovie tedesche l'ingiustificato trattamento e il conseguente grave disservizio subito dai clienti italiani in quella particolare incresciosa circostanza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(18 dicembre 2003)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i componenti delle Commissioni di Conciliazione delle controversie individuali e plurime non ricevono alcun compenso economico per la loro funzione;

una funzione come quella svolta dalle Commissioni suddette rappresenta un'opera di contenimento che si risolve in un grande vantaggio per la Magistratura del Lavoro;

esistono rischi, anche di natura legale, ai quali i componenti delle predette Commissioni sono esposti e dai quali devono tutelarsi all'occorrenza, senza il concorso né delle parti che li hanno proposti né del Ministero competente;

va montando un diffuso malcontento tra i componenti delle Commissioni di Conciliazione, che pregiudica il buon funzionamento di organi ormai fondamentali, che si vedono costretti a reiterati ed insostenibili rinvii;

le Commissioni di Conciliazione delle controversie individuali e plurime sono state riconosciute dalla legge e dichiarate obbligatorie per tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno prevedere un adeguato compenso economico per i componenti delle suddette Commissioni, in ragione della loro funzione e della loro importanza;

quali risorse si intenda destinare all'uopo per il pagamento di tali indennizzi.

(4-02549)

(2 luglio 2002)

RISPOSTA. – Il decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 80, ha reso obbligatorio, per le controversie di lavoro, il tentativo di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro, prevedendolo quale condizione di procedibilità.

Tale disposizione ha, ovviamente, determinato un notevole incremento del numero delle vertenze da trattare a cura delle Commissioni provinciali di conciliazione.

Il conseguente aumento del carico di lavoro, subito dalle predette Commissioni, ha sollecitato l'adozione di misure volte a favorirne un più adeguato funzionamento, come nel caso della previsione di sottocommissioni in quei contesti territoriali ove l'entità delle vertenze fosse considerevole.

Nonostante l'attenzione e gli approfondimenti effettuati, è rimasta invece irrisolta la questione riguardante la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti di tali organismi. A tal proposito, si fa presente che si sta valutando l'opportunità di introdurre una norma, compatibilmente al quadro attuale della finanza pubblica, che preveda, per ciascuna seduta, l'erogazione di un gettone, in modo da incentivare la partecipazione e garantire il raggiungimento del numero legale.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(5 dicembre 2003)
